



***Tribunale Amministrativo Regionale***

***per il Piemonte***

***INAUGURAZIONE***

***ANNO GIUDIZIARIO 2018***

***Relazione del Presidente Domenico Giordano***

1 marzo 2018  
Aula Magna della Cavallerizza  
Via Verdi 9  
TORINO

## **INDIRIZZI DI SALUTO**

Autorità civili, militari e religiose, Avvocati, Signore, Signori,

rivolgo innanzi tutto un caloroso saluto ed un vivo ringraziamento a tutti gli intervenuti, i quali, con la loro presenza in questa sala, dimostrano sensibile attenzione per l'attività svolta dal Tribunale che ho l'onore di presiedere. Un grazie veramente di cuore.

Sono lieto di poter rivolgere al Presidente Emerito della Corte d'Appello di Torino, Arturo Soprano un particolare saluto e un augurio sentito per gli anni a venire, da destinare ai suoi molteplici interessi culturali. La particolare attenzione è dovuta al sincero omaggio per la cessazione di una esperienza lavorativa di elevatissimo livello.

Gli Avvocati, col Presidente del loro Consiglio e con i rappresentanti delle associazioni, meritano una cordiale accoglienza; si è ormai consolidato con loro un rapporto di estrema correttezza, ma anche di simpatia e stima, che mitiga la freddezza dei formalismi e rende più distesi i contatti nella sala di udienza.

Un cordiale saluto ai Colleghi delle altre magistrature, alle quali ci sentiamo uniti, tutti perseguendo il compito - sempre più arduo - di rendere giustizia.

Un sentito ringraziamento va a tutte le Forze dell'Ordine e in special modo all'Arma dei Carabinieri per la protezione che garantisce alla sicurezza delle nostre udienze.

Rivolgo un sincero saluto di benvenuto al collega Giovanni Tulumello, componente del nostro organo di autogoverno e alla collega Ines Pisano in rappresentanza dell'ANMA.

Ci onora la partecipazione del mondo accademico piemontese, che rappresenta il luogo dello studio e dell'insegnamento, dove si espleta l'ambito nobile dell'umano operare. Infine, un doveroso e sentito ringraziamento all'Università degli Studi e al suo Magnifico Rettore per avere cortesemente offerto, anche quest'anno, la splendida Aula Magna della Cavallerizza, per lo svolgimento della cerimonia odierna.

### **Logistica e personale.**

Benché la nostra nuova sede di via Confienza non disponga di un salone sufficientemente ampio in grado di ospitare, nel rispetto anche delle esigenze del cerimoniale, un numero di persone adeguato al presente evento, posso con soddisfazione affermare che la scelta della sede è stata felice e risponde pienamente alle esigenze funzionali del Tribunale.

Come annunciato nella relazione dello scorso anno, le operazioni di trasloco delle attrezzature e di allestimento della nuova sede sono state completate nel periodo estivo, senza che ne sia risultata in alcuna misura condizionata la continuità del servizio pubblico che questa presidenza ha il dovere e la responsabilità di garantire nei confronti di tutti i cittadini, delle comunità piemontesi e delle Istituzioni pubbliche e private.

Questo risultato è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione del personale amministrativo, sotto la guida attenta e scrupolosa della dottoressa Nadia Palma, Segretario Generale del TAR. A tutti loro vanno l'apprezzamento e il riconoscimento per l'impegno profuso in favore dell'Istituzione.

Sento anche il dovere di indirizzare un sentito e pubblico ringraziamento alla Collega Donatella Scala che, in qualità di Segretario delegato per i TAR presso il Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, ha assicurato con premurosa tempestività le risorse e il supporto organizzativo necessari. Il successo dell'operazione va ascritto anche a suo merito.

L'anno 2017 è stato caratterizzato da cambiamenti anche con riguardo alle dotazioni organiche del personale amministrativo.

All'inizio del 2017 erano in servizio solo 15 unità rispetto alla previsione organica di 20, con carenze concentrate soprattutto nel personale direttivo, mancando dai ruoli ben 4 funzionari su 6 previsti, oltre il Segretario generale.

Alla fine dell'anno trascorso ha lasciato il servizio la signora Brigida Ruggiero, già direttrice della segreteria della seconda sezione, persona molto apprezzata per competenza e professionalità.

Nel mese di febbraio sono stati immessi in ruolo due assistenti amministrativi, un funzionario ed il dirigente cui si sono aggiunti, nel corso dell'anno, altri due funzionari: la dr.ssa Gaetana Alparone, assunta in posizione di comando da altra amministrazione ed assegnata agli Affari Generali e la dr.ssa Tonia Pezone entrata in servizio a fine anno. Tali nuove immissioni hanno consentito di colmare le carenze delle figure quadro previste dai ruoli organici, assicurando maggiore efficienza alla struttura amministrativa.

Confido che, con l'apporto delle nuove professionalità, si possa presto rendere concreto l'ufficio del processo previsto con funzioni di supporto all'attività giurisdizionale.

Con il prossimo bando per i tirocini formativi, chiameremo a farne parte giovani laureati in giurisprudenza che potranno acquisire una significativa esperienza utile alla loro formazione e alla migliore funzionalità del Tribunale,

analogamente a quanto avvenuto con la attuale tirocinante dott.ssa Borghesani.

Con il passaggio nei ruoli del Consiglio di Stato del cons. Giovanni Pescatore, al quale rinnovo in quest'occasione le più sincere congratulazioni per il meritato traguardo, si è generata nel corso dell'anno 2017 un'ulteriore contrazione della consistenza numerica dei Magistrati in servizio, passati dalle 10 unità di inizio 2016 alle 7 di fine anno 2017, dei quali 3 assegnati in prima Sezione e 4 nella Sezione seconda.

Al fine di ridurre le difficoltà della Sezione prima, ho adottato il decreto n. 9, con il quale ho disposto la modifica dei Collegi giudicanti con l'integrazione, ad udienze alterne, di Magistrati assegnati alla Sezione Seconda, con l'intento di meglio distribuire il carico di lavoro tra le sezioni.

Tale misura, condivisa con tutti i Colleghi, se pure ha consentito di garantire un maggiore equilibrio tra le sezioni interne, non ha comunque potuto evitare la celebrazione da settembre di metà delle udienze del Tribunale con l'organico ridotto al minimo di tre unità.

In tale difficile contesto appare ancor più apprezzabile il risultato dell'ulteriore calo dei ricorsi giacenti, cui fra breve farò cenno.

Di ciò ritengo doveroso dare pubblicamente atto, ringraziando il Presidente Testori e i Colleghi tutti per l'impegno profuso e la generosa disponibilità dimostrata attraverso la predisposizione di un considerevole numero di sentenze in forma abbreviata, che hanno consentito di risolvere in via definitiva in termini strettissimi una serie di questioni, anche di non agevole definizione, così assicurando una celere soluzione delle controversie.

Deve anche sottolinearsi la responsabile disponibilità dimostrata ad una considerazione non meramente numerica del carico di lavoro, in vista dell'esigenza di fare comunque fronte alla pressione del contenzioso pendente.

Nella relazione dell'anno scorso avevo auspicato che l'immissione in servizio dei vincitori del concorso a Referendario potesse costituire l'occasione per ripristinare la dotazione organica di questo Tribunale.

Questa mattina ha prestato giuramento la dott.ssa Rosanna Perilli, vincitrice dell'ultimo concorso, che è così entrata ufficialmente a far parte del Tribunale piemontese; formulo al neo referendario, anche a nome dei Colleghi, un caloroso benvenuto e augurio di buon lavoro, certo che saprà con immediatezza rendere il suo personale contributo per il servizio giudiziario che si offre alla collettività, anche grazie alla sua esperienza pregressa di avvocato.

Il Consiglio di Presidenza ha anche disposto l'assegnazione al TAR Valle di Aosta del referendario Paolo Nasini, con l'impegno di integrare i Collegi giudicanti di Torino per un'udienza al mese. Si tratta di una formula inedita, ma accogliamo con piacere questo aiuto che potrà concorrere alla definizione dei nostri giudizi.

Dal prossimo mese di maggio Silvia Cattaneo e Flavia Risso, Colleghe note e apprezzate da tutti gli addetti ai lavori, saranno assegnate per trasferimento al Tar Piemonte e potranno contribuire, con la loro dedizione, allo sforzo comune inteso a proseguire la tradizione di eccellenza di questo TAR.

Sono certo che l'atmosfera di fiducia e di reciproca collaborazione che è propria del nostro Tribunale consentirà a tutti i nuovi colleghi di esprimere al meglio le loro potenzialità.

Confido che, in forza della ritrovata completezza degli organici, sarà possibile accrescere il già soddisfacente livello di produttività del Tribunale.

Con le prossime udienze di aprile il consigliere Silvana Bini lascerà questo tribunale per far rientro a Milano. Desidero esprimerle un sentito e non formale ringraziamento per l'attività svolta presso questo Tar e per i risultati che ha contribuito a far raggiungere. Mi piace ricordare, tra i suoi ultimi provvedimenti, la redazione dell'ordinanza che ha deferito alla Corte di giustizia dell'UE la questione della compatibilità con il diritto europeo della norma del nostro codice processuale (art. 120, comma 2 *bis*, c.p.a.), che impone all'operatore economico, che partecipa ad una procedura di gara, l'immediata impugnazione delle ammissioni degli altri concorrenti, precludendo la loro contestazione al momento dell'aggiudicazione.

Sono anche lieto di comunicare che il consigliere Silvana Bini e il consigliere Savio Picone sono stati eletti a far parte del prossimo Consiglio di Presidenza, in rappresentanza dei Tribunali amministrativi. Esprimo, anche a nome dei Colleghi, le felicitazioni per il gravoso incarico con la certezza che sapranno farsi interpreti delle esigenze organizzative dei tribunali di primo grado.

## **La produttività del Tribunale.**

E' ora giunto il momento di dare conto della consistenza quantitativa dell'attività svolta, attraverso l'esposizione dei dati statistici.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati depositati 1208 nuovi ricorsi, con un calo di 117 depositi rispetto al totale dell'anno precedente (1325), bilanciato però dal numero dei ricorsi per motivi aggiunti (210) e dei ricorsi incidentali (19).

Da un esame per materie dei nuovi ricorsi, tale diminuzione deriva principalmente dalla flessione nelle materie delle Esecuzioni del giudicato (-78) e delle Autorizzazioni e Concessioni (-49), oltre a minori flessioni in altre materie, non adeguatamente compensate dalla crescita dei nuovi ricorsi nelle materie degli Appalti (+13), Pubblico Impiego (+16) e dall'aumento (+62), invero rilevante, registrato nell'impugnazione dei provvedimenti dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti, segno questo che, già nel periodo transitorio, le misure di regolazione implementate dall'Autorità cominciano ad incidere sul settore regolato.

Un dato incoraggiante per la nostra economia credo di poter intravedere nel pur modesto incremento dei ricorsi in materia di contratti pubblici (+13) e di edilizia (+8), che è auspicabile sia dovuto non alla accresciuta litigiosità del settore, ma all'aumento delle gare di appalto e all'apertura di un maggior numero di cantieri di lavoro.

Nel 2017 sono stati proposti 16 ricorsi diretti avverso i provvedimenti con i quali le Prefetture piemontesi hanno pronunciato interdittive antimafia nei confronti di operatori cui sono stati preclusi rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Nel registrare la pronta risposta delle Autorità di controllo, rimane però il segnale preoccupante dell'intensificarsi del pericolo di interferenza e di infiltrazione mafiose nelle attività economiche, anche di questa regione.

Certamente positiva è, invece, la significativa riduzione (-78) dei ricorsi in ottemperanza, sintomo di una maggiore tempestività delle amministrazioni nell'onorare i propri impegni. Sono in particolare esauriti i giudizi per l'esecuzione di condanne emesse ai sensi della Legge Pinto e la categoria dei ricorsi depositati si compone prevalentemente di azioni proposte contro il Ministero della Salute per l'esecuzione di sentenze di condanna al



pagamento (di somme spettanti a titolo di rivalutazione) dell'indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992 per i danni irreversibili causati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni o dalla somministrazione di emoderivati.

I ricorsi pendenti alla data del 1° gennaio 2017 erano 3.024; nel corso dell'anno ne sono sopraggiunti 1.208 e ne sono stati definiti 1.336, con un tasso di ricambio dei procedimenti pari a 110,6%. Alla fine dell'anno trascorso risultano, quindi, pendenti 2.857 ricorsi, con una differenza rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente di 347 ricorsi in meno, pari a -11,48%.

Tale percentuale di decremento è superiore all'obiettivo del 10% raccomandato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella deliberazione del 15.09.2011 (in applicazione del co. 12 dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111) ed è in linea con il dato medio nazionale di riduzione delle pendenze (-11,42%).

A tale risultato si è pervenuti mediante il deposito di 1.137 sentenze, delle quali 221 rese in forma semplificata; sono stati inoltre pubblicati decreti e ordinanze (246 decreti decisorii; 495 ordinanze cautelari e 67 decreti cautelari monocratici; 217 ordinanze collegiali; 31 decreti collegiali; 96 tra ordinanze e altri decreti presidenziali,) per un totale di 2298 provvedimenti (il che corrisponde alla media di oltre 300 provvedimenti per magistrato).

E' proseguita l'opera di riduzione delle pendenze ultraquinquennali, ossia del numero dei ricorsi depositati fino al 2012, passato dai 668 pendenti a fine 2016 ai 226 residui a fine 2017. Si tratta di ricorsi ai quali la legge non assicura corsie preferenziali in relazione alla materia oggetto di impugnazione, ma la cui giacenza costituisce motivo di forte preoccupazione, perché il ritardo è la principale fonte di discredito per gli apparati giudiziari, ragione per cui

confido nella collaborazione dei magistrati e delle segreterie, in modo da poterne definire la massima parte nel corso del 2018, per dare risposta a chi l'attende ormai da troppo tempo.

A questo fine, entrambe le sezioni del Tribunale hanno aderito al programma di smaltimento dell'arretrato promosso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, già avviato nel 2017, che proseguirà nell'anno in corso e potrà intensificarsi con la partecipazione dei nuovi colleghi, ai quali sarà consentita l'adesione volontaria al programma mediante gli interpelli che il nostro organo di autogoverno si appresta a pubblicare.

In proposito devo segnalare le iniziative che sono state adottate per agevolare un più rapido smaltimento dell'arretrato, come le udienze di ruolo aggiunto (fissate ai sensi dell'art. 82, secondo comma, c.p.a.), che consentono di segnalare la persistenza ovvero il venir meno dell'interesse, con il risultato di far confluire nel primo caso i ricorsi nelle udienze di merito e di pronunciare il decreto di estinzione nella seconda ipotesi.

Un ulteriore metodo per accelerare la riduzione delle pendenze consiste nella fissazione delle udienze monotematiche. Si tratta di un sistema praticato dal Tribunale che permette, con il consenso dei magistrati, di iscrivere a ruolo un numero di ricorsi maggiore del carico ordinario. In tal caso il supero dei carichi di lavoro è, per così dire, compensato dalla trattazione di questioni seriali, con il vantaggio di decidere unitariamente un filone analogo di cause.

Sono state tenute, dalle Sezioni interne, complessivamente 44 camere di consiglio e 40 udienze pubbliche:

a) nelle prime sono stati iscritti a ruolo 1.093 ricorsi, dei quali 849 giudizi cautelari, 174 giudizi di esecuzione e 66 altri camerati;

b) nelle seconde sono stati iscritti a ruolo 709 ricorsi ordinari, oltre a 6 giudizi elettorali e 378 verifiche di interesse.

La Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato – alla quale sono state presentate nel 2017 n. 123 istanze - ha adottato 29 provvedimenti di accoglimento e 64 di rigetto.

L'ammontare del contributo unificato dovuto per i ricorsi qui incardinati nell'anno 2017 è stato pari a euro 1 milione, 601 mila, 918, dei quali oltre 1 milione e cinquecentomila euro versati, mentre per la rimanente parte sono in corso le attività di invito al pagamento e di recupero.

Si deve dare atto che il raggiungimento di questi risultati è dovuto all'impegno di tutti e alla piena collaborazione che regna fra magistrati e personale di segreteria.

Bisogna poi aggiungere, al dato obiettivo della produzione, l'aspetto soggettivo del clima di serenità e di concordia esistente nei rapporti col foro, anche grazie al dialogo fra giudice e avvocati reso più intenso dall'art. 73 del nostro codice processuale.

## **II PAT**

Nel 2017 è entrato a regime il processo amministrativo telematico. Un'innovazione epocale che è valsa l'assegnazione alla giustizia amministrativa del premio Agenda Digitale 2017.

Una quantità enorme di dati e informazioni sono resi disponibili in tempo reale e gli atti processuali non devono più percorrere il tragitto spesso rallentato dalle scrivanie fisiche degli avvocati a quelle delle segreterie e infine dei

magistrati, né il transito a ritroso dopo la stesura del provvedimento. Il PAT consente di rendere istantanei questi percorsi, accelerando e semplificando in modo efficace le procedure.

E' significativo evidenziare che, nell'anno trascorso, su un totale di 6370 depositi telematici presso questo TAR, solo il 7,67% è stato respinto dal sistema, a conferma della efficienza del PAT e della capacità degli utenti e degli operatori di effettuare correttamente gli adempimenti necessari.

L'innovazione tecnologica fa sì che ora tutto venga visualizzato sul monitor e la parola scritta su carta è spodestata dalla immagine; cambia il nostro modo di lavorare, con la fiducia che questo non ci faccia precipitare nello scenario apocalittico descritto in un saggio del prof. Sartori, che associa - al passaggio dalla carta all'immagine - la metamorfosi dell'homo sapiens in homo videns.

### **La molteplicità degli ambiti di intervento.**

Il dato numerico prima descritto non è tuttavia quello più importante, dato che la complessità dei modelli dell'azione amministrativa spesso comporta che sia il giudice amministrativo a indicare la soluzione più conforme alla previsione normativa, anche in relazione al futuro svolgimento dell'attività delle amministrazioni interessate: una sentenza che esamina compiutamente un istituto giuridico, suggerisce le modalità per una corretta applicazione della norma e, per la bontà delle argomentazioni svolte, convince le parti e risolve una sola controversia ma può prevenirne molte altre.

Meritano di essere segnalate alcune sentenze per la loro rilevanza sul piano economico e per l'incidenza sociale che

hanno avuto, oltre che per la complessità delle questioni giuridiche affrontate e risolte, rinviando per una più puntuale e completa disamina alla raccolta di massime riportata in appendice, curata con la consueta scrupolosità dai Colleghi.

Nel 2017 il TAR si è ripetutamente pronunciato su ricorsi proposti contro l'Autorità di regolazione dei trasporti - che ha sede a Torino - concentrandosi su tre filoni principali riguardanti:

*i)* l'attività di regolazione nel settore ferroviario. In materia (caratterizzata da particolare complessità tecnica) sono state emesse numerose sentenze, relative in gran parte al sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e ai servizi connessi, i cui costi incidono direttamente sulle tariffe che le imprese praticano poi all'utenza;

*ii)* il contributo che annualmente i gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati devono versare all'Autorità per il finanziamento delle relative attività. Il TAR ha escluso gli autotrasportatori dal novero dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, in mancanza di prova di concreto esercizio delle funzioni regolatorie dell'Autorità stessa nei confronti di questi operatori;

*iii)* i concorsi indetti dall'ART per l'assunzione di funzionari, che hanno dato origine a un articolato contenzioso, definito negli ultimi mesi del 2017.

Con altra sentenza il Tribunale ha affermato che il servizio ferroviario Alta Velocità, pur essendo svolto in regime di libero mercato, rimane un servizio di pubblica utilità soggetto a regolazione, con la precisazione che questa non può spingersi fino ad imporre all'impresa ferroviaria uno specifico obbligo di offrire servizi in abbonamento.

Un'udienza monotematica è stata interamente dedicata alla trattazione dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati per disciplinare l'orario di apertura delle sale da gioco e l'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco, al dichiarato scopo di contrastare il gioco d'azzardo patologico o ludopatia. Le sentenze pronunciate hanno riconosciuto (fatta eccezione per aspetti marginali) la legittimità dei provvedimenti adottati.

In materia di appalti, il Tribunale ha affermato che:

- l'ampiezza ed elasticità dei criteri valutativi delle offerte, a meno che non si traducano in una sostanziale loro indeterminatezza, tale da rendere impossibile la stessa formulazione dell'offerta, in sé non costituiscono un fattore di ostacolo alla concorrenza, in quanto, al contrario, aprono spazi ad una maggiore libertà progettuale, a tutto vantaggio della capacità imprenditoriale e competitiva degli operatori in gara;
- la disciplina dell'avvalimento, anche alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza comunitaria, non consente di vietare, per un requisito di capacità tecnica impropriamente definito quale "compito essenziale", il ricorso all'avvalimento e l'eventuale frazionamento all'interno di un raggruppamento d'impresе.

In materia di ambiente, il Tribunale ha sostenuto che:

- la curatela del fallimento non subentra negli obblighi di bonifica ambientali già facenti capo alla impresa fallita, salvo che gli obblighi medesimi siano conseguenza di comportamenti direttamente ascrivibili alla curatela;
- il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto ad adottare unicamente le misure di prevenzione ovvero ad assumere le iniziative per impedire o minimizzare una minaccia di danno imminente per la salute o per l'ambiente

ma non ha obblighi di riparazione, messa in sicurezza e bonifica del sito.

In materia di sanità, il Tribunale

- ha respinto le impugnazioni proposte contro il programma regionale di "Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria", osservando che l'obiettivo di risanamento economico è stato attuato mediante interventi volti ad eliminare la distorsione dei ricoveri inappropriati e ad uniformare le tipologie residenziali, senza compromettere la durata e l'adeguatezza del trattamento terapeutico alle effettive esigenze cliniche e assistenziali del caso;

- ha sostenuto che la facoltà delle Regioni di enunciare direttive di contenimento della spesa sanitaria non consente di far prevalere logiche di risparmio a discapito del parametro dell'appropriatezza della cura. Limitazioni alla libertà del medico circa il farmaco più idoneo alla cura sono legittime solo qualora la equivalenza terapeutica tra medicinali a confronto sia accertata dall'Agenzia Italiana del farmaco, non potendo essa formare oggetto di valutazioni della Regione in sede di organizzazione della distribuzione dei farmaci.

In materia di immigrazione,

- è stata giudicata legittima la revoca delle misure di accoglienza disposta nei confronti di migranti richiedenti asilo, che si erano rifiutati di trasferirsi in altra struttura. Il tribunale ha precisato che l'afflusso sempre maggiore di migranti richiede alle autorità di polizia e agli enti locali misure organizzative che possono imporre una diversa dislocazione dei richiedenti asilo per assicurare la migliore occupazione delle limitate strutture disponibili;

- si è poi affermato che, a differenza di quanto previsto per il ricongiungimento familiare, ai fini del rilascio del permesso

di soggiorno di lungo periodo, la valutazione di idoneità abitativa dell'alloggio occupato dallo straniero deve considerare anche la presenza di minori degli anni quattordici, dovendo prevalere l'esigenza di favorire la dignità delle persone come condizione reale dell'integrazione, evitando fenomeni di affollamento non compatibili con i requisiti di salubrità degli ambienti abitativi.

In materia di impiego pubblico,

- il Tribunale ha rivisitato l'impostazione tradizionale, secondo cui, nella controversia avente ad oggetto il mancato riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, l'amministrazione si avvale di poteri autoritativi e discrezionali. Il Tribunale ha affermato che, in materia, l'amministrazione esercita una discrezionalità di natura meramente tecnica, tesa ad accertare l'esistenza dei presupposti cui la legge correla il diritto del soggetto ad ottenere l'indennizzo, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo, mediante lo strumento della consulenza tecnica, di sostituirsi alle valutazioni del Comitato di Verifica nel giudizio sulla sussistenza del nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infermità dedotta a fondamento della pretesa indennitaria.

Questa rassegna evidenzia in modo chiaro la varietà e la complessità delle questioni trattate dal Tribunale.

Non è infrequente che l'intervento del giudice amministrativo, nella soluzione dell'episodio di vita che registra il conflitto del cittadino con l'esercizio del potere, susciti l'interesse e l'attenzione dei mezzi di informazione.

A tal fine, si è dato avvio alla trasmissione alle principali testate e agenzie giornalistiche di Comunicati stampa con l'intento di offrire un contributo per la completezza e puntualità dell'informazione relativa alla nostra attività istituzionale. Mediante la redazione di detti comunicati il



Tribunale ha offerto notizia immediata delle pronunce di maggiore interesse sociale e impatto mediatico; in alcuni casi sono stati illustrati i reali contenuti delle nostre decisioni, a seguito di notizie riportate in modo incompleto o impreciso.

## **La durata dei giudizi.**

Per valutare l'efficienza e la funzionalità di ogni sistema, e anche del sistema giustizia, occorre far riferimento alle prestazioni temporali e alla capacità di fornire risposte affidabili e stabili.

Riguardata sotto tali profili la situazione del Tar Piemonte presenta lo scenario seguente.

Innanzitutto un accenno agli appelli. Nel 2017 sono stati registrati 145 appelli di sentenze, pari al 13% delle nostre pronunce giurisdizionali. Il Consiglio di Stato ha modificato l'esito in 30 casi, per cui si può dire che la percentuale delle sentenze del TAR Piemonte riformate in appello è decisamente minima (2,63%).

Le nostre decisioni conferiscono quindi l'assetto definitivo alle controversie per oltre il 97% dei casi; un risultato, questo, che ci inorgoglisce perché denota la capacità di analisi dei dati fattuali e normativi e la convincente soluzione delle questioni portate all'attenzione del Tribunale.

Passando a riferire del tempo necessario alla decisione, mi sembra doveroso ricordare che il Tribunale ha operato finora con soli sette magistrati, compresi i due presidenti di sezione.

Nel 2015, con la presenza in servizio di 10 magistrati, la durata media dei giudizi si attestava in 792 giorni. Nel 2017 l'intervallo temporale è aumentato a 828 giorni. E' questo un risultato decisamente migliore rispetto alla media nazionale (1246) e soprattutto inferiore al limite dei tre anni, considerato (ex art. 2 l. 89/01) il tempo ragionevole per la definizione del giudizio di primo grado. Ma è un risultato che, ad organici completi, potremo migliorare, ne avvertiamo il dovere etico verso le parti che attendono la definizione del loro ricorso.

Il dato che ho appena descritto è riferito al volume complessivo dei giudizi in questo Tribunale. Esprime un valore medio che offre informazioni parziali e rischia di risultare poco significativo.

Muovendo dalla ricognizione di questo dato generale, un'operazione correttiva impone di raffinare l'indagine per scendere più nel dettaglio e per evitare di imbattersi nel famoso paradosso del pollo di Trilussa.

Ebbene, se si esaminano separatamente la durata dei giudizi relativi ai ricorsi cui la legge assicura corsie preferenziali e quella dei ricorsi ordinari, si osserva che la durata media dei ricorsi con riti accelerati è contenuta in 463 giorni, mentre quella dei ricorsi ordinari è duplicata e il tempo dell'attesa, pur non eccedendo il limite triennale, si dilata a 960 giorni.

Sul binario unico che conduce all'udienza i ricorsi ordinari subiscono la sorte dei treni dei pendolari, che partono prima e arrivano dopo, per lasciar spazio ai procedimenti che godono di un regime ad alta e altissima velocità.

Questi, è vero, pagano un biglietto più salato, ma c'è da chiedersi se il contributo unificato, nato per finalità di semplificazione fiscale, non sia diventato espressione di una giustizia a due velocità.

Beninteso, la maggiore celerità è l'effetto di leggi che individuano le tipologie di ricorsi da definire con carattere di priorità.

E tuttavia il dovere di dare applicazione alla legge non impedisce di domandarsi se la retorica dell'efficienza non abbia finito per creare ambiti privilegiati per interessi individualizzati e se, in questo contesto, la giustizia amministrativa possa ancora dirsi un servizio generale assicurato a tutti in condizione di reale uguaglianza.

## **Conclusioni.**

L'anno 2017 presenta un bilancio positivo della nostra attività, crediamo di aver assicurato ai cittadini, alle comunità e alle istituzioni piemontesi una tutela efficiente, rapida e ponderata. In sintesi, di aver reso Giustizia.

Il nostro compito è difficile. Siamo chiamati ad affrontare materie scottanti, come l'immigrazione, la sicurezza, la salute, l'ambiente, la regolazione, la concorrenza, l'istruzione, la programmazione urbanistica e l'edilizia in ambiti che incrociano le aspettative, le speranze, i bisogni, di cittadini, imprese e soggetti sociali in conflitto con le manifestazioni del potere pubblico.

E tanto siamo interpellati a fare nella dimensione del c.d. diritto amministrativo globale, reso sempre più complesso non solo per la pluralità delle fonti normative, ma soprattutto per la sua espansione e incessante evoluzione nello sforzo di regolare le trasformazioni della società e delle istituzioni, immerse in un nuovo tempo.

Oggi viviamo nella fattualità del diritto. Come ha osservato il Presidente della Corte costituzionale, il paesaggio giuridico non è più lineare ed è diventato confuso

e complicato; il diritto codificato ha perduto in semplicità, chiarezza, certezza, coerenza sistematica, lasciando vuoti sconcertanti che il legislatore non può colmare.

Il giudice amministrativo è così chiamato a scegliere, nel vasto panorama di fonti che si propongono al suo esame, quale sia l'archetipo normativo al quale l'amministrazione deve in concreto ispirare la sua azione, e in questo ruolo avverte il naturale tramonto di un modello tradizionale di diritto chiuso e compiuto in un complesso di regole poste a garanzia di valori sociali, immaginati come omogenei e costanti.

La crisi del formante normativo, piegato all'incessante promessa di nuove riforme, non offre un modello unico di legalità cui uniformarsi e l'azione amministrativa finisce per essere esposta a una pluralità di letture che rendono imprevedibile la conformità dell'operato pubblico al modello legale.

Questa complessità genera una frattura tra i cittadini e le classi dirigenti, per la crescente difficoltà di regolare i rapporti, anche in ragione delle umorali oscillazioni dell'opinione pubblica.

In tale quadro, siamo chiamati a restituire razionalità all'ordinamento giuridico e a renderci, al contempo, interpreti delle nuove istanze sociali nella ricerca di una composizione del conflitto tra valori antagonisti, da condurre con il necessario distacco dalla tumultuosa contingenza degli eventi ma con la certezza, quando affrontiamo un giudizio, che garantire il rispetto delle regole, anche formali, vale a consolidare la struttura portante del sistema sociale e della convivenza civile.

Nel dibattito pubblico, occorrerebbe allora ascoltare la voce di quanti ammoniscono che la riduzione degli spazi di

tutela nei confronti del potere amministrativo può trasformarsi nell'anticamera della fine della democrazia.

E occorre sempre aver presente che il giudice amministrativo, anche quando annulla l'operato dell'amministrazione, non distrugge, ma riconduce nell'alveo della legalità l'esercizio del potere pubblico, preservandone la funzione e restituendo alla parte lesa la dignità di persona di fronte al potere.

Grazie a tutti per la cortese attenzione.

Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

## **APPENDICE**

### **SINTESI DELLE SENTENZE 2017 MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE PRONUNCIATE DAL TAR PIEMONTE**

#### **ACCESSO**

**Ordinanza n. 137/2017.** E' fondata l'istanza di accesso agli atti indirizzata da un operatore del trasporto ferroviario all'Autorità di regolazione trasporti ed avente ad oggetto la documentazione prodotta dal gestore di rete RFI nell'ambito dell'attività di regolazione stessa. RFI è società partecipata pubblica, soggetta a trasparenza prima che ad accesso, e non può essere definita in concorrenza con un operatore del trasporto ferroviario, in quanto opera al diverso livello di gestione della rete.

**Sentenza n. 886/20107** Le società a controllo pubblico, anche indiretto, sono soggette a trasparenza e i dati organizzativi che le riguardano non possono essere qualificati "segreti industriali" sottratti alla disciplina all'accesso.

#### **AMBIENTE**

**Sentenza n. 555/2017.** L'art. 16 della l.r. Piemonte n. 20/1989, che sanziona l'esecuzione abusiva di opere in aree sottoposte a vincolo ambientale, ancorchè non formalmente abrogato, non è compatibile con l'art. 167 co. 5 del d.lgs. n. 42/2004, in quanto detta criteri di computo della sanzione applicabile incompatibili con quelli dettati dal codice dell'ambiente; quest'ultimo privilegia infatti il ripristino del bene ambiente e, solo in caso di accertata compatibilità ambientale dell'opera, prevede l'applicazione di una sanzione che, previa apposita perizia di stima, individui il maggior importo tra il vantaggio conseguito e il danno arrecato.

**Sentenza n. 590/2017.** Precisa che la curatela del fallimento non subentra, per il solo fatto di avere la disponibilità dei beni, negli obblighi di bonifica ambientali già facenti capo alla impresa fallita,

salvo che gli obblighi medesimi siano conseguenza di comportamenti direttamente ascrivibili alla curatela o quando sia provato che il ritardo nella adozione delle misure di messa in sicurezza sia idoneo a cagionare, nella immediatezza, nuovi danni o un aggravamento di danni già riscontrati delle matrici ambientali. La responsabilità per danno ambientale della curatela fallimentare può quindi essere ravvisata nel comportamento del curatore che ometta di segnalare la pericolosità di rifiuti presenti sulle aree cadute nel fallimento e le necessità di procedere alla immediata rimozione per evitare un aggravio di danno ambientale in atto.

**Sentenza n. 717/2017.** Afferma la possibilità/doverosità di ordinare la bonifica di siti inquinati anche molti decenni fa; afferma la responsabilità per condotta del proprietario che abbia omissa la vigilanza del sito nonché l'adozione di misure idonee a contenere le condotte di inquinamento; afferma la possibilità/doverosità di procedere con la bonifica ambientale anche se non siano ancora individuati tutti i responsabili.

**Sentenza n. 960/2017.** Ribadisce la possibilità di procedere con la bonifica ambientale contro i soggetti individuati come responsabili, anche se non siano ancora stati identificati tutti i responsabili; ribadisce la responsabilità, per omissione in vigilando, del soggetto che ha il potere/dovere di intervenire sull'area inquinata adottando misure di cautela; afferma la possibilità di non annullare il provvedimento illegittimo allorché sia opportuno mantenerne l'efficacia per determinate ragioni.

**Sentenza n. 1125/2017.** In materia di disciplina dello scarico delle acque industriali il d.lgs. n. 152/2006 prevede una partecipazione delle autonomie locali all'esercizio delle funzioni in materia, nei limiti delle vigenti norme statali e regionali; i comuni possono imporre prescrizioni nel caso concreto nell'ambito dell'apposito modulo di semplificazione procedimentale della conferenza di servizi prevista dal d.lgs. n. 152/2006 e non dettare disposizioni generali e astratte in contrasto con la disciplina statale e regionale.

## **Sentenza n. 1303/2017**

La sentenza, decidendo un ricorso proposto avverso un'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati su un fondo, e a fronte della contestazione della parte ricorrente che i materiali abbandonati non costituissero rifiuti non essendoci alcuna evidenza che il detentore degli stessi avesse l'intenzione di disfarsene, ha avuto modo di precisare che "la nozione di rifiuto va desunta dalle modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell'effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e persino dalla reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo".

Richiamando principi condivisi, la sentenza ha affermato che "Del concetto di rifiuto il legislatore ha dettato, all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, una precisa definizione, qualificando come tale qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Si tratta di una definizione che non si caratterizza per la individuazione di elementi intrinseci di determinati oggetti o sostanze che, se presenti, ne determinano la qualificazione come rifiuto, quanto, piuttosto, di una definizione di tipo funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Pertanto, in assenza di previsioni normative che prevedano, in determinati casi e con riferimento a determinate sostanze, uno specifico obbligo in capo al detentore in ordine al loro smaltimento, prevedendone eventualmente anche le modalità di effettuazione, sarà compito dell'interprete, in relazione alla generalità delle altre sostanze od oggetti, evidenziare se nella condotta del detentore di esse sia riscontrabile, in atto o in potenza, il concetto di disfarsene in ragione del quale è legittimo attribuire a tali beni la nozione di rifiuto, essendo indice rivelatore di tale intenzione, a tale riguardo, oltre all'abbandono della cosa da parte del detentore, anche la modalità di deposito di questa"

Pertanto, "rientrano nella nozione di "rifiuto", ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 22 del 1997 (come risultante dalla interpretazione autentica effettuata dall'art. 14 della legge n. 187 del 2002) tutti i materiali e i beni di cui il soggetto produttore "si disfi", con ciò intendendo qualsiasi comportamento attraverso il quale, in modo diretto o indiretto, una sostanza un materiale o un bene siano avviati e sottoposti ad attività di smaltimento o anche di "recupero", e che sia da altri recuperato e messo in riserva, con esclusione del solo deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i



materiali o beni sono prodotti, non rilevando ad escludere la natura di rifiuto del bene l'intenzione di chi effettua il recupero, o anche la reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo

## **APPALTI**

**Sentenza n. 428/2017.** Lo spettro applicativo della disposizione contenuta nell'art. 38, primo comma, lett. f, del (vecchio) codice degli appalti non si esaurisce nella valutazione di affidabilità tecnico-professionale o di capacità esecutiva del concorrente, ma involge tutte le possibili cause di rottura del rapporto fiduciario conseguenti ad un giudizio di "disvalore" espresso rispetto ad un percorso professionale non conforme ai canoni della legalità. Nell' "errore grave" possono dunque confluire fattispecie dequalificanti in grado di inficiare la caratura morale del concorrente in gara e renderne non "accettabile" l'ingresso in rapporti fiduciari con la parte pubblica. Anche alla luce dell'ordinamento eurounitario, come interpretato dalla Corte di giustizia, la violazione della normativa antitrust accertata e sanzionata dall'AGCOM, con provvedimento confermato nel giudizio di primo grado avanti il TAR Lazio, può integrare - attraverso la mediazione della valutazione discrezionale della stazione appaltante - il grave errore professionale quale elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e di capacità professionale, influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico;

**Sentenza n. 224/2017.** E' illegittima una clausola di bando che prescrive quale requisito minimo per l'ammissione alla gara una caratteristica di prodotto che è propria di un solo operatore del mercato; l'illegittimità permane anche se, in fase di ammissione delle offerte, la stazione appaltante di fatto disapplica la legge di gara, ammettendo anche concorrenti privi del requisito in questione, essendo siffatta disapplicazione vietata.

**Sentenza n. 285/2017** Non è legittimata ad impugnare gli esiti di una gara di appalto e a richiedere il conseguente risarcimento del danno una impresa colpita da interdittiva antimafia non sospesa, in quanto non sarebbe in condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione e quindi di trarre alcuna utilità da un eventuale esito favorevole del giudizio.

**Sentenza n. 327/2017** L'art. 97 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, nella versione antecedente al correttivo, si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, l'amministrazione deve dapprima procedere al cosiddetto taglio delle ali calcolando la media aritmetica dei residui ribassi e quindi desumere la prima cifra dopo la virgola, menzionata nella disposizione, dallo stesso valore di media previamente calcolato.

**Sentenza n. 328/2017** Ai sensi dell'art. 105 co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può imporre l'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori anche in una gara sotto-soglia. L'obbligo di immediata indicazione dei subappaltatori non è solo funzionale anche a rendere più trasparente la concreta strutturazione dell'offerta. Nel caso in cui uno stesso soggetto si palesi in gara tanto come concorrente che come subappaltatore, alla luce della giurisprudenza comunitaria, appare sproporzionato disporre l'automatica esclusione dei due concorrenti coinvolti; deve piuttosto valutarsi la circostanza quale "sintomo" di possibile collegamento sostanziale tra offerte, da verificarsi nel contraddittorio tra le parti.

### **Sentenza n. 631/2017**

L'art. 95 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad ogni ricalcolo della soglia di anomalia che intervenga in un momento successivo alla cognizione dei ribassi offerti dai vari concorrenti; un concorrente non può trarre vantaggi diretti o indiretti dalla sola modifica della soglia di anomalia indotta da contenziosi intentati avverso l'ammissione o l'esclusione altrui, è ciò tanto ai fini di una eventuale aggiudicazione che a fini risarcitori.

### **Sentenza n. 968/2017**

Presupposto indefettibile per applicare il rito cd. "specialissimo" o "super speciale", di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 c.p.a., è la presenza di una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e la fase di aggiudicazione, distinzione che presuppone l'adozione di un atto di ammissione e di esclusione, nonché la comunicazione di questo ai partecipanti.

Proprio perché "la novella all'art. 120 disegna per le gare pubbliche un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara,

dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda”, la stazione appaltante ha l’onere di adottare un provvedimento conclusivo della fase endoprocedimentale della verifica dei requisiti di partecipazione, e quindi di garantire pubblicità al suddetto atto, attraverso il preciso iter, consistente nella pubblicazione dell’atto di ammissione e di esclusione dei partecipanti entro due giorni dalla seduta della commissione (art 29 d. lgs. 50/2016) e nell’invio di un avviso ai concorrenti mediante Pec o strumenti analoghi, unitamente alla pubblicazione sui link dedicati alla pubblicità della gara in corso.

Nel caso in esame non è riscontrabile alcun atto che possa essere qualificato come provvedimento ex art 29 sopra indicato, ammettendo la stessa difesa della stazione appaltante che l’ammissione è stata conosciuta durante la seduta del 7.6.2016, alla quale hanno partecipato i concorrenti, ma non avendo provato né la pubblicazione del provvedimento specifico né la sua comunicazione, secondo le modalità richieste dalla disciplina normativa.

**Sentenza n. 873/2017** Solo il legittimo aggiudicatario di una gara può vantare un interesse risarcitorio conseguente all’annullamento in autotutela della gara stessa. E’ illegittima l’aggiudicazione pronunciata in favore di un RTI composto da cinque soggetti là dove, in tutti gli atti di gara, l’RTI si è rappresentato come composto da due soggetti.

Ai fini dell’individuazione della base d’asta di una concessione del servizio di distributori automatici non viene in considerazione il canone di concessione bensì il fatturato generato nel corso della concessione.

Un operatore economico non può trarre beneficio da condotte contrastanti con il diritto comunitario, sicchè l’annullamento in autotutela di una aggiudicazione illegittima non consente di reclamare un danno da mancata aggiudicazione da parte del soggetto che era risultato illegittimamente aggiudicatario.

**Sentenza n. 1215/2017** Nell’ambito di una gara in cui la valutazione dell’offerta tecnica si svolge con il criterio del confronto a coppie è esclusa ogni necessità di motivazione dei giudizi che non si compendia nella graduazione numerica dei punteggi; la valutazione delle offerte tecniche, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza

e/o illogicità. Siffatto sindacato ha ambito ancor più ristretto nell'ipotesi in cui il criterio di valutazione sia il confronto a coppie.

## **ARMI**

**Sentenza n. 841/2017.** La pronuncia afferma la legittimità del divieto di detenzione armi per l'uso improprio delle stesse allorché utilizzate per far allontanare gli autori di un furto con colpi esplosi ad altezza d'uomo senza prestare attenzione al fatto che avrebbero potuto attingere persone.

**Sentenza n. 1233/2017.** La pronuncia, dopo aver affermato che la commissione di fatti integranti reati dolosi costituisce, in generale, dimostrazione del fatto che un soggetto non possiede o comunque non è in grado di attivare quelle barriere di controllo sul proprio comportamento che normalmente consentono di evitare di incorrere in illeciti di natura penale, ha giudicato idonei precedenti penali per reati non implicanti violenza né l'uso delle armi a giustificare la revoca della licenza o il divieto di detenere armi.

**Sentenza n. 1349/2017.** La pronuncia, dopo aver dato atto degli orientamenti contrastanti espressi in appello in tema di interpretazione dell'art. 43 T.U.L.P.S., ha affermato che la condanna per un reato ostativo, qualora remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma non innesca alcun automatismo preclusivo, potendo semmai essere posta a base di una valutazione discrezionale, che tuttavia deve ancorarsi a vicende che, per la loro collocazione temporale, esprimano con concretezza ed attualità l'inaffidabilità della persona che ha chiesto il rilascio di un titolo in materia di armi.

## **AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI**

**Sentenza n. 539/2017** L'ART non può imporre il versamento del contributo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 201/2011 a carico degli esercenti attività di autotrasporto in mancanza di prova di concreto esercizio delle funzioni dell'Autorità stessa nei confronti di questi operatori.

**Sentenza n. 1098/2017** Il principio dell'indipendenza della gestione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria comporta che lo stesso fissi in autonomia i diritti di accesso alla rete, salvo l'intervento neutrale di controllo dell'Autorità di regolazione.

I canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria devono tendenzialmente orientarsi ai "costi diretti"; con la direttiva 2012/34/UE la definizione dei costi ammissibili è stata demandata ad un apposito regolamento della Commissione; la Commissione procede secondo forme di armonizzazione, anche attraverso il dialogo con le Autorità di regolazione nazionali.

Sono ammesse deroghe al criterio del costo diretto con l'applicazione di coefficienti di maggiorazione per specifici investimenti; il pieno recupero dei costi sostenuti dal gestore è possibile previa analisi e segmentazione del mercato sotto il controllo dell'Autorità di regolazione.

L'eventuale previsione di una competenza ministeriale per la fissazione di coefficienti di maggiorazione contrasta con la normativa eurounitaria.

Deve essere annullato il provvedimento di approvazione del piano tariffario di RFI da parte dell'Autorità di regolazione nella parte in cui non ha dato riscontro della verifica dei costi di infrastruttura secondo un modello di contabilità regolatoria, prescritto dal d.lgs. n. 112/2015 anziché secondo il modello storico di contabilità di RFI.

**Sentenza n. 1239/2017** Il canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria consente il recupero, da parte del gestore, anche di costi indiretti, costi a lungo termine e spese generali; l'art. 16 del d. lgs. n. 112/2015, nel disciplinare la contabilità regolatoria del gestore, prevede che la stessa evidenzi i costi di infrastruttura. Una lettura complessiva e comunitariamente orientata del precedente d.lgs. n. 188/2003 comporta che, anche nel vigore di tale normativa, parte dei costi indiretti fosse astrattamente suscettibile di recupero da parte del GI.

La contabilità regolatoria è finalizzata ad eliminare le asimmetrie informative che fisiologicamente caratterizzano i dati di bilancio del GI rispetto a soggetti terzi quali, siano essi l'autorità di regolazione o le imprese ferroviarie.

**Sentenza n. 1240/2017.** L'attività di regolazione è caratterizzata da un elevato tasso di discrezionalità tecnica ed il relativo sindacato di legittimità non consente al giudice di sostituire,

rispetto a scelte opinabili, le proprie valutazioni a quelle del soggetto regolatore; l'attività di regolazione dei trasporti è caratterizzata dalla novità – avendo avuto inizio nel 2014 – e da un periodo transitorio di 4 anni a decorrere dall'1.8.2015.

## **CACCIA**

**Sentenza n. 1289/2017.** La sentenza ha esaminato alcune questioni nuove in materia di caccia, con particolare riferimento ai Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e di Comprensori Alpini (CA).

Oggetto di impugnazione sono state alcune delibere della giunta regionale piemontese con le quali si è stabilito, in particolare:

a) di accorpate i comitati di gestione di alcuni Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e di alcuni Comprensori Alpini (CA), in dichiarata attuazione dell'art. 38 della L.R. Piemonte n. 26/2015;

b) di stabilire il principio per cui ciascuna categoria rappresentata all'interno dei comitati di gestione (cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed enti locali) non può designare come proprio rappresentante all'interno del comitato soggetti che esercitano attività ricadenti in una delle altre categorie;

c) di attribuire i 3 posti - sui 10 complessivi - spettanti per legge alle associazioni venatorie nei comitati di gestione mediante l'assegnazione di 1 seggio a ciascuna delle associazioni con il maggior numero di iscritti nell'ATC o nel CA, e di 2 seggi nel solo caso di associazione la cui percentuale di iscritti superi il 68% nell'ATC o nel CA.

Il ricorso è stato proposto da Federcaccia, associazione venatoria maggiormente rappresentativa in ambito nazionale e regionale.

La ricorrente ha lamentato, innanzitutto, l'illegittimità della previsione regionale secondo la quale a ciascuna delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative nell'ATC e nel CA spetta il diritto di designare un solo componente nel comitato di gestione, indipendentemente dalla percentuale dei suoi iscritti ammessi nel rispettivo Ambito, con la sola eccezione dell'associazione che raggiunge o supera il 68% di rappresentatività all'interno del singolo ATC o CA, alla quale spetta di designare due rappresentanti.

La difesa regionale ha replicato rilevando che una rigida applicazione del criterio proporzionale avrebbe condotto all'attribuzione a Federcaccia di tutti e 3 i seggi in ciascun comitato

di gestione, laddove invece l'amministrazione regionale, introducendo un temperamento pluralistico al criterio proporzionale, ha inteso assicurare la più ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi dei comitati, così da garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria.

La sentenza ha accolto la censura di Federcaccia, osservando che

- l'introduzione di un temperamento pluralistico alla rigida applicazione del principio di distribuzione proporzionale dei seggi può ritenersi ragionevole nella misura in cui si tratti di un "correttivo", e cioè nella misura in cui abbia la limitata funzione di impedire che l'applicazione rigorosa del principio di proporzionalità possa condurre all'assegnazione integrale di tutti i seggi ad una sola associazione di categoria, la quale abbia una percentuale di rappresentatività superiore ai due terzi (68%) della categoria rappresentata;

- viceversa, il "correttivo pluralistico" non sembra più rispondere a criteri di ragionevolezza laddove produca l'effetto di vanificare del tutto il principio di rappresentatività, attribuendo lo stesso peso rappresentativo a tutte le associazioni di categoria anche nel caso in cui una di queste abbia una rappresentatività, non solo preponderante rispetto alle altre, ma superiore al 50% della categoria rappresentata; con l'ulteriore effetto, altrettanto irragionevole, di invertire i rapporti di forza all'interno della categoria rappresentata, ponendo l'associazione dotata di rappresentatività maggioritaria in una condizione addirittura peggiore rispetto a quelle minoritarie, attribuendo alla prima un numero di seggi inferiore alla somma di quelli assegnati alle seconde, e in tal modo esponendola al rischio concreto di essere posta in minoranza sulle singole questioni da deliberare, a tutto discapito degli interessi tutelati dall'associazione maggioritaria, associabili alla maggioranza numerica dei cacciatori iscritti al singolo ATC o CA;

- nel caso esaminato dal Tribunale, la parte ricorrente aveva documentato che nella gran parte dei comitati di gestione nominati dagli enti resistenti, Federcaccia ha conseguito 1 solo seggio, pur avendo invariabilmente una percentuale di rappresentatività superiore al 50% all'interno del singolo ATC o CA, con la conseguenza di essere posta in una condizione numericamente minoritaria rispetto alle altre due associazioni venatorie rappresentate nel comitato, le quali neppure coalizzandosi raggiungerebbero la percentuale di rappresentatività della ricorrente, ma che nondimeno conseguono la maggioranza numerica dei seggi di categoria.

In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che una combinazione ragionevole del principio di rappresentatività proporzionale e di quello pluralistico avrebbe potuto essere - e potrebbe essere in futuro - quella di prevedere:

a) come criterio generale, l'assegnazione dei tre seggi spettanti alla componente venatoria secondo il principio di rappresentatività proporzionale, tale per cui l'associazione che vanti una percentuale di rappresentatività pari o superiore al 50% abbia diritto di conseguire 2 seggi;

b) nel contempo, come temperamento pluralistico, l'assegnazione di 1 seggio alla seconda associazione maggiormente rappresentativa di categoria anche nel caso in cui la prima vanti una percentuale di rappresentatività superiore al 68% (percentuale che in astratto le attribuirebbe il diritto di conseguire tutti e 3 i seggi); in modo tale che, in tal caso, l'associazione maggioritaria consegua (solo) 2 seggi, e la seconda 1 seggio.

Tale soluzione consentirebbe, nei limiti resi possibili dal ristretto numero di seggi assegnabili, di salvaguardare i rapporti di forza interni all'associazionismo venatorio, assicurando nel contempo la presenza costante nel comitato di gestione di almeno una associazione minoritaria.

Sotto un diverso profilo, la sentenza ha ritenuto legittimo il principio secondo cui le associazioni venatorie, al pari delle altre categorie rappresentate nei comitati di gestione, non possono designare come propri rappresentanti nei comitati di gestione soggetti che svolgono attività ricadenti in altre categorie.

Ha osservato il Tribunale che la prescrizione censurata è ragionevolmente diretta a prevenire situazioni di conflitto di interessi e a contrastare il fenomeno, diffuso in ambito regionale, di "sovrarappresentazione" dei cacciatori all'interno dei comitati di gestione, in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 14 comma 10 L. n. 157/1992 che stabilisce precise percentuali di ripartizione dei seggi tra le diverse componenti rappresentative (cacciatori, imprenditori agricoli, ambientalisti ed enti locali) e impone una presenza paritaria di cacciatori e agricoltori.

La ratio della previsione è quella evitare che il perseguimento degli interessi primari della categoria di appartenenza possa essere compromesso o comunque influenzato da interessi personali o professionali del soggetto designato a rappresentarla.



Un ultimo profilo esaminato dalla sentenza è stato quello dell'accorpamento dei Comitati di gestione dei vari ATC e CA, disposto dalle delibere regionali impugnate. in espressa attuazione dell'art. 38 della L.R. Piemonte 22 dicembre 2015 n. 26, secondo cui "la Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa".

Ha osservato il Tribunale che l'accorpamento dei comitati di gestione si pone in piena sintonia con la finalità di contenimento della spesa pubblica ispira la norma regionale.

Ha precisato il Tribunale che le delibere impugnate hanno disposto l'accorpamento dei comitati di gestione "solo a livello amministrativo", lasciando inalterati i limiti territoriali dei 28 comprensori e dei 38 ATC e CA, al fine di favorire una omogeneizzazione delle attività gestionali e organizzative dei vari ATC-CA e da consentire una migliore gestione faunistico-venatoria, quanto a ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, quanto ad interventi per i miglioramenti degli habitat, e soprattutto quanto a contenimento dei danni alla produzione agricola (per i quali la Regione eroga sostanziosi contributi agli ATC e CA), tenuto conto che l'esame dei dati raccolti nel corso dell'istruttoria procedimentale ha evidenziato pratiche gestionali profondamente diverse tra i vari comitati di gestione, pur nell'ambito di comprensori omogenei, in ordine al rapporto tra le superfici venabili, i danni periziati e il numero e costo dei consulenti.

Per dirla in breve: non sono stati "accorpati i territori" dei vari ATC e CA, ma solo "tagliate alcune poltrone" nei comitati di gestione, per ragionevoli esigenze di contenimento della spesa pubblica e in attuazione di un'esplicita previsione di legge regionale.

## **COMMERCIO**

**Sentenza n. 1100/2017.** L'art. 16 della l.r. Piemonte n. 38/2006 si interpreta nel senso che la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere disposta nel caso di indisponibilità materiale dei locali volti all'esercizio dell'attività.

## **CONCESSIONI**

**Sentenza n. 1128/2017.** E' legittima la scelta dell'amministrazione concedente di non procedere, a ridosso della scadenza di una concessione in essere da circa cinquanta anni, a valutare ulteriori opere proposte dal concessionario che comporterebbero ingenti investimenti e tempi di realizzazione non compatibili con la scadenza della concessione

## **CONTABILITÀ E CONTRIBUTI PUBBLICI**

**Sentenza n. 287/2017.** Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca di contributi pubblici intervenuta per ragioni di inadempimento verificatosi successivamente alla loro erogazione e ascrivibile a carenza di requisiti di ammissibilità dell'originaria domanda.

**Sentenza n. 438/2017.** La Federazione italiana scuole materne non è legittimata a contestare in giudizio un criterio di erogazione dei contributi alle sezioni primavera delle scuole materne che contestualmente avvantaggi e danneggi taluni dei propri associati.

**Sentenza n. 566/17.** La sentenza ha deciso il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali e dai capigruppo dei gruppi consiliari di minoranza del Comune di Torino, per ottenere l'annullamento della deliberazione del 6 marzo 2017 con cui il consiglio comunale ha dettato alcuni indirizzi alla giunta comunale per la predisposizione dello schema di Bilancio 2017, prevedendo, in particolare, la possibilità, anche per l'esercizio 2017 (come già per il 2016), di utilizzare "*i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia*" per finanziare la spesa corrente, come consentito dall'art. 1 comma 737 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), con la previsione altresì di estendere tale possibilità anche agli esercizi futuri, ove consentito dalla normativa statale.

Il provvedimento è stato motivato in relazione all'esigenza di provvedere ad interventi di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale in un contesto di costante diminuzione delle entrate e di vincoli normativi introdotti dalla riforma della contabilità pubblica.

I ricorrenti hanno lamentato che il provvedimento impugnato fosse stato approvato con la procedura "d'urgenza" di cui all'art. 93 comma 2 lettera a) del Regolamento del Consiglio Comunale, e quindi

portando la proposta di deliberazione direttamente all'esame del *plenum* consiliare ed escludendo il diritto di ciascun componente del consiglio di ottenere, in aula, l'assegnazione della proposta di deliberazione al preventivo esame della competente commissione consiliare permanente, secondo la procedura "*ordinaria*" prevista e disciplinata dall'art. 35 comma 2 dello stesso Regolamento, nonostante l'opposizione manifestata da tutti i capigruppo consiliari di minoranza nella Conferenza dei Capigruppo del 24 febbraio 2017.

Hanno dedotto la violazione del predetto Regolamento, il quale non consente l'utilizzo della procedura "*d'urgenza*" per le proposte di deliberazione aventi ad oggetto, tra l'altro, il Bilancio del Comune e le sue variazioni. Hanno lamentato la lesione delle proprie prerogative istituzionali, essendo stato conculcato il diritto dei ricorrenti di ottenere, quali consiglieri e capigruppo consiliari di minoranza, l'esame preventivo della proposta di deliberazione nella competente commissione consiliare, sede nella quale essi avrebbero potuto esercitare la propria funzione di controllo sull'azione politico-amministrativa delle forze politiche di maggioranza.

Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha osservato che in base al regolamento del consiglio comunale di Torino, il procedimento ordinario di approvazione delle proposte di deliberazioni è quello che contempla l'esame diretto da parte del *plenum* del consiglio; il preventivo esame da parte della competente commissione consiliare è obbligatorio solo quando ne sia fatta richiesta da parte anche di un solo componente del consiglio, oppure quando la proposta di deliberazione riguardi alcune tipologie di atti di particolare rilievo per l'amministrazione comunale, tra cui l'approvazione del Bilancio e le sue variazioni; il diritto del singolo consigliere di ottenere l'assegnazione della proposta di deliberazione alla commissione consiliare può essere escluso con una deliberazione assunta a maggioranza dalla Conferenza dei capigruppo (almeno 48 prima della seduta del plenum), ma tale esclusione non può mai essere disposta per le proposte di deliberazione di cui all'art. 35, comma 3, e quindi per quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del Bilancio e delle sue variazioni, per le quali l'obbligo di assegnazione alla commissione consiliare competente è inderogabile.

Nel caso di specie, ha osservato il Tribunale, la deliberazione impugnata era stata approvata direttamente dal *plenum* del consiglio, senza il preventivo esame della proposta di deliberazione da parte della competente commissione consiliare; e ciò in quanto la

Conferenza dei Capigruppo aveva stabilito a maggioranza di fare ricorso alla procedura di cui all'art. 93 comma 3 del Regolamento, e quindi di escludere il diritto dei singoli consiglieri comunali di richiedere, in aula, la preventiva assegnazione della proposta di deliberazione alla commissione consiliare competente per materia.

Il Tribunale ha ritenuto corretto il procedimento seguito dal consiglio comunale, dal momento che la proposta di deliberazione non aveva ad oggetto l'approvazione "*del Bilancio e delle sue variazioni*", ma un atto antecedente alla predisposizione dello schema di Bilancio da parte della Giunta comunale e quindi un atto meramente prodromico all'approvazione del Bilancio, come tale sottratto alla disciplina derogatoria di cui al combinato disposto degli artt. 93 comma 2 lett. a) e 35 comma 3 del Regolamento (esame obbligatorio in commissione) e soggetto alla procedura ordinaria che contempla l'esame diretto della proposta di deliberazione da parte del *plenum* del consiglio, con la possibilità di escludere il diritto del singolo consigliere di ottenere l'esame preventivo in commissione con decisione assunta a maggioranza in una riunione della Conferenza dei Capigruppo da tenersi almeno 48 ore prima dell'adunanza consiliare: com'è appunto avvenuto nella fattispecie qui in esame.

Del resto, ha concluso il Tribunale, il provvedimento impugnato non aveva leso, in concreto, alcuna prerogativa istituzionale dei consiglieri di minoranza, tenuto conto che questi ultimi avevano avuto la possibilità di discutere e di contestare nel merito la proposta di deliberazione nel vivo della discussione avvenuta nel *plenum* dell'organo consiliare, che è la sede naturale di discussione degli argomenti di competenza del consiglio comunale, e, soprattutto, avrebbero potuto esercitare nel modo più efficace le proprie prerogative di controllo politico sull'operato della maggioranza consiliare in occasione dell'approvazione della proposta di Bilancio 2017, all'epoca ancora in corso, sia in commissione (prevista obbligatoriamente) sia nel *plenum* dell'organo consiliare, e in quella sede contestare nel merito la decisione politica della maggioranza consiliare di impiegare i proventi dei titoli edilizi e delle sanzioni edilizie per finanziare la spesa corrente.

**Sentenza n. 1299/2017.** Il fondamento della rivalsa statale nei confronti degli enti locali per violazioni accertate da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea viene esplicitamente individuato nella responsabilità per condotte, imputabili agli stessi enti, senza alcun

automatismo nella condanna dell'amministrazione locale in sede di rivalsa e senza deroga al principio dell'imputabilità.

## **EDILIZIA**

**Sentenza n. 156/2017.** E' inammissibile l'impugnazione del permesso di costruire, rilasciato all'ausiliario del Tribunale nell'ambito di un processo esecutivo, proposta da parte dello stesso debitore esecutato il quale lamenta questioni quali l'impossibilità dell'esecuzione in forma specifica ovvero le modalità dell'esecuzione, che avrebbero dovuto essere azionate nei giudizi civili di cognizione ed esecuzione.

**Sentenza n. 531/2017** La realizzazione, da parte di un soggetto concessionario, di interventi volti a garantire la funzionalità di una area di ristoro a servizio di una autostrada rientra nella disciplina prevista dall'art. 17 co. 3 lett. c) del d.p.r. n. 380/2001, che esenta dal contributo di costruzione le opere di interesse generale eseguite dagli enti competenti ovvero da privati in attuazione di strumenti urbanistici.

**Sentenza 646/2017** L'art. 16 commi 2 e 2bis del d.p.r. n. 380/2001 raccordava la disciplina degli oneri di urbanizzazione con quella dell'evidenza pubblica, in ossequio alle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Le opere di urbanizzazione a scomputo, anche quando sottosoglia, sono quantomeno soggette ai principi dell'evidenza pubblica. Alla luce della complessiva ratio dell'evidenza pubblica la somma da scomputare per opere di urbanizzazione corrisponde al "costo effettivo" delle opere, ossia all'esborso realmente sostenuto dal privato all'esito della procedura di evidenza pubblica, tenendo conto del ribasso ottenuto attraverso la gara.

**Sentenza n. 1052/2017** Il termine per i terzi che contestano l'attività edificatoria in sé per impugnare il permesso di costruire decorre da quando tale attività risulta concretamente percepibile.

**Sentenza n. 1381/2017** Non rientra nel concetto di pertinenza dal punto di vista urbanistico edilizio un capannone chiuso su tre lati

delle dimensioni di oltre 400 mq, con struttura portante in profilati metallici e copertura a falda

## **GIOCHI E SCOMMESSE**

**Sentenze 826/17, 834/17, 824/17, 827/17 e 828/17.** In data 11 luglio 2017 sono state pubblicate numerose sentenze della seconda sezione del TAR Piemonte, a seguito dell'udienza monotematica tenutasi il 31 maggio 2017, in materia di misure di contrasto alla ludopatia adottate da varie amministrazioni comunali piemontesi.

Tali sentenze sono state pronunciate su ricorsi proposti da operatori nel settore del gioco d'azzardo, esercenti sale da gioco nel Comune di Torino, avverso l'ordinanza n. 56 del 5 ottobre 2016 con cui il Sindaco del Comune di Torino ha disposto che l'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall'esercente all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 24,00, e che nell'ambito di detta fascia oraria l'utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS può avvenire esclusivamente tra le ore 14 e le ore 18,00 e tra le ore 20,00 e le ore 24,00.

Il provvedimento è stato assunto in espressa applicazione dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 in funzione di prevenzione della c.d. "ludopatia", al dichiarato fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione a fronte della diffusione sempre più capillare nel territorio cittadino del gioco con premi in denaro, descritto come "una piaga sociale capace di distruggere le vite dei giovani e delle famiglie, che si indebitano finendo sul lastrico e talvolta nel giro dell'usura".

Le sentenze, di analogo tenore, hanno avuto modo di affermare plurimi principi.

E' stata giudicata infondata, innanzitutto, la censura con cui i ricorrenti hanno dedotto il difetto d'istruttoria, per non avere l'amministrazione effettuato specifiche indagini in ordine all'incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale.

Ha osservato il Tribunale che nell'attuale momento storico, la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.

In ogni caso, i dati istruttori richiamati nel provvedimento impugnato, tratti dal Bollettino OED Osservatorio Epidemiologico delle dipendenze della Regione Piemonte, anno 2015) evidenziano, che la crescita del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l'ambito della Regione Piemonte e del Comune di Torino in particolare, risultando che un significativo numero di persone (1569 in ambito regionale e 365 in ambito comunale) sono state prese in carico nell'anno 2015 dagli ambulatori a ciò specificamente dedicati, in quanto dedite al gioco d'azzardo patologico, con un aumento numerico significativo rispetto all'anno precedente (1293 Piemonte, 316 Torino nell'anno 2014).

E' verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da ludopatia sia assai maggiore, poiché una parte significativa del fenomeno resta sommerso (cosiddetta "cifra oscura"), in quanto molti soggetti ludopatici non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali.

L'ordinanza impugnata, in disparte ogni considerazione in ordine alla sua natura di atto generale, è stata adeguatamente motivata con riferimento all'esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo.

Sono state giudicate infondate anche le censure di difetto di proporzionalità e di irragionevolezza. La disciplina comunale limitativa degli orari dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un'apertura giornaliera pari a otto ore complessive, è parsa al Tribunale adeguata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d'azzardo patologico.

Secondo il Tribunale, l'amministrazione ha realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

Il Tribunale ha ritenuto l'atto impugnato idoneo a realizzare l'obiettivo perseguito, tenendo presente che scopo dell'ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto,

superenalotto, giochi on line, etc.), obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall'utilizzo di apparecchiature per il gioco.

La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di quelli di utilizzo degli apparecchi automatici da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono adottare per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto.

La più ampia fascia oraria prevista per l'"apertura" delle sale pubbliche da gioco (dalle 10,00 alle 24,00) non è porsa in contraddizione con la fascia oraria più ristretta prevista per "l'utilizzo" degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 comma 6 TULPS (dalle 14,00 alle 18,00 e dalle 20,00 alle 24,00), tenuto conto che negli orari in cui è inibito l'uso delle slot e delle videolottery (comma 6 dell'art. 110 TULPS) rimane pur sempre consentito l'utilizzo degli apparecchi da gioco senza vincite in denaro di cui al comma 7 dello stesso articolo.

Il Tribunale ha affermato che la predeterminazione delle fasce orarie in cui è vietato l'utilizzo di slot e videolottery rientra nell'ampia discrezionalità riservata all'amministrazione comunale, che nel caso di specie non appare intaccata da evidenti profili di irragionevolezza, illogicità o di difetto di istruttoria, tenuto conto che la fascia oraria mattutina e quella notturna sono notoriamente quelle caratterizzate dal maggior afflusso di utenti appartenenti a fasce deboli di popolazione e di giocatori compulsivi (studenti, casalinghe e anziani nella fascia mattutina; soggetti ludopatici nella fascia serale e notturna).

Rispetto a tali premesse, l'aver comunque consentito l'utilizzo delle slot nella fascia serale 20,00-24,00 non configura, secondo il Tribunale, un profilo di contraddittorietà o di irragionevolezza del provvedimento, ma se mai un punto di compromesso e di adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute pubblica perseguite dall'amministrazione e gli interessi economici degli operatori del settore, e quindi, in definitiva, un sintomo tangibile di proporzionalità della misura adottata.

Sotto il profilo della disparità di trattamento denunciata dai ricorrenti, il Tribunale ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di affermare la più elevata



pericolosità, ai fini del rischio di determinare forme di dipendenza patologica, dei giochi cui si riferisce il provvedimento impugnato, evidenziando che gli apparecchi a ciò destinati, per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo - più di altre - a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch'esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata. E' stato sottolineato, in particolare, che, tra i giochi leciti con vincita in denaro, "slot machine e videolottery paiono i più insidiosi nell'ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l'utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l'ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica.

Il Tribunale ha ritenuto anche insussistente una disparità di trattamento rispetto al *gioco on-line*, non intaccato dai provvedimenti impugnati, tenuto conto che l'amministrazione comunale non ha il potere di intervenire su tale tipologia di gioco e che la parità di trattamento invocata dai ricorrenti si risolverebbe nell'impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico a tutela delle fasce più esposte della comunità locale, anche con riferimento alle tipologie di gioco per le quali la legge riconosce loro facoltà di intervento.

Quanto poi alla circostanza dedotta dai ricorrenti, secondo cui le limitazioni orarie introdotte dal Comune di Torino non farebbero altro che indurre gli utenti a trasmigrare presso territori limitrofi in cerca di discipline più favorevoli, il Tribunale ha affermato che ciò non configura un profilo di irragionevolezza del provvedimento impugnato, dal momento che, in attesa di una disciplina centralizzata e uniforme dettata (chissà quando) dallo Stato, non si può pretendere che i Comuni si astengano dall'esercitare le proprie prerogative istituzionali a tutela delle comunità amministrative; e in ogni caso, nel caso di specie, la Città di Torino ha concordato la definizione degli orari con numerosi comuni limitrofi (più di trenta), i quali hanno adottato fasce di utilizzo degli apparecchi da gioco uguali o molto simili a quelle indicate nell'ordinanza sindacale impugnata,

proprio al fine di prevenire nei limiti del possibile il fenomeno tras migratorio paventato dai ricorrenti.

**Sentenza n. 830/2017** La "Iudopatia" è definita dall'Organizzazione mondiale della sanità come "patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro". Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione che adotta atti limitativi della libertà dei privati di rispettare i criteri di idoneità, necessarietà ed adeguatezza, secondo soluzioni flessibili. La limitazione dell'apertura giornaliera degli esercizi che svolgono attività di gioco e scommessa appare proporzionata rispetto all'obiettivo di prevenire il gioco d'azzardo patologico; tale limitazione può essere realizzata nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000

**Sentenza n. 877/2017** L'ottenimento della autorizzazione del Questore per l'esercizio del gioco lecito non esenta dal contestuale obbligo di rispetto della disciplina regionale in materia di dislocazione territoriale delle sale gioco stesse.

## **GIUDIZI ELETTORALI**

**Sentenza n. 650/2017** Alla luce del principio del favor participationis è possibile integrare la documentazione necessaria per l'ammissione delle liste anche successivamente alla loro presentazione, purchè entro il termine fissato dal procedimento elettorale.

**Sentenza n. 1079/2017.** E' nullo, perché riconoscibile, il voto espresso indicando il soprannome del padre di uno dei candidati.

## **IMMIGRAZIONE**

**Sentenza n. 32/2017** Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo impone una verifica rigorosa sul livello di integrazione dello straniero nel tessuto sociale e lavorativo, postulando il possesso dei requisiti reddituali e abitativi proporzionati al nucleo familiare. Nella valutazione di idoneità abitativa dell'alloggio occupato dallo straniero, devono computarsi anche i minori degli anni quattordici, non trovando applicazione la deroga dedicata al

ricongiungimento familiare (art. 29 T.U. Imm.), disposta al diverso fine del perseguimento dell'interesse del minore o della unificazione del nucleo familiare.

**Sentenza n. 33/2017** Nel valutare la condizione di piena integrazione sociale ed economica del richiedente il permesso di soggiorno CE, non può prescindersi dall'entità dei fabbisogni e delle disponibilità complessive del nucleo familiare nel quale lo stesso è inserito e alle quali egli necessariamente concorre; allo stesso modo, la condizione abitativa di un nucleo familiare unitario non può essere valutata prescindendo dalla effettiva consistenza numerica degli occupanti l'abitazione, e ciò indipendentemente da quanti di loro presentino domanda di permesso di soggiorno CE, essendo questo un dato formale che certamente non può prevalere sugli indici fattuali direttamente rappresentativi della condizione sociale ed economica oggetto di valutazione. La valutazione atomistica dell'istanza presentata a titolo individuale da un soggetto integrato in uno stabile contesto familiare finirebbe, infatti, per essere scrutinata su parametri non proporzionati alle reali condizioni di vita del richiedente, con il rischio di introdurre nella regolamentazione del rilascio di tale tipologia di permesso di soggiorno una variabile del tutto disorganica rispetto al sistema ed incoerente con le finalità avute di mira dal legislatore.

**Sentenza n. 441/2017.** Nel giudicare legittima la revoca delle misure di accoglienza, disposta nei confronti di un migrante responsabile di condotte aggressive e violente, la sentenza ha precisato che la permanenza temporanea all'interno delle strutture di accoglienza è funzionale ad intraprendere un percorso costruttivo verso l'autonomia e l'inserimento sociale che non può transitare da comportamenti fonte di elevato allarme sociale e idonei a configurare un concreto rischio di radicalizzazione nei confronti delle istituzioni.

**Sentenza n. 591/2017.** Afferma che l'affidamento in prova ai servizi sociali non impedisce alla Questura di pervenire ad un giudizio di pericolosità del ricorrente e di negare il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per reato ostativo.

**Sentenza n. 951/2017.** La sentenza ha giudicato legittima la revoca delle misure di accoglienza disposta nei confronti di migranti richiedenti protezione, per l'ingiustificato rifiuto dei ricorrenti di

trasferirsi nella struttura loro assegnata. La sentenza ha affermato che il provvedimento si inquadra in un contesto che chiama le autorità di polizia e gli enti locali a reperire sempre maggiori disponibilità alloggiative per fronteggiare situazioni di emergenza che non possono immaginarsi aggravate da pretese egoistiche.

Si è quindi ritenuto che le resistenze opposte al trasferimento e le difficoltà create agli operatori del centro certificano la mancata adesione a regole minime di convivenza civile, mentre il rifiuto a convivere con persone in analoghe condizioni di difficoltà rappresenta la cifra di una accoglienza vissuta a senso unico che compromette la funzione solidaristica cui è permeato il sistema e ne legittima l'esclusione.

**Sentenza n. 958/2017.** Afferma che i legami famigliari che lo straniero ha nello Stato non possono prevalere sulla esigenza dello Stato di tutelare l'ordine pubblico e considerarsi di per sé ostativi al diniego del titolo di soggiorno ed alla espulsione, ed afferma che in sostanza ciò che si deve valutare in tali casi è soprattutto la posizione e l'interesse dei famigliari, non tanto il pregiudizio dello straniero.

**Sentenza n. 1035/2017.** Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari.

## **PUBBLICO IMPIEGO**

**Sentenza n. 934/2017.** Sulla necessità che nei procedimenti disciplinari di stato il militare sia assistito da difensore sin dal primo atto, quindi anche durante l'indagine preliminare; sulla segretezza del voto espresso dalla Commissione di disciplina; sul calcolo del termine di perenzione della zione disciplinare di stato ove nel frattempo abbia avuto luogo un procedimento penale.

**Sentenza n. 1327/2017** La posizione giuridica soggettiva vantata dal militare che chiede di fruire del beneficio dell'assegnazione temporanea ad altra sede di servizio, previsto dall'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, è di interesse legittimo; pertanto, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., la domanda di risarcimento del danno arrecato a tale situazione soggettiva è soggetta al termine di

decadenza di 120 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del diniego di assegnazione.

## **QUESTIONI PROCESSUALI**

**Sentenza n. 348/2017:** non rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici, ma nella giurisdizione del Giudice ordinario, la controversia relativa agli atti di un procedimento di dismissione di quote di società a partecipazione pubblica adottati dai Comuni nella loro veste di soci, concretizzandosi in tal caso un atto di diritto privato.

### **Sentenza n. 771/2017.**

In seguito alla cancellazione dal registro delle imprese di una società pubblica il Comune che ne era socio non è legittimato a rivendicarne i crediti, dovendosi ritenere, alla luce del d.lgs. n. 6/2003, che la cancellazione della società implichi rinuncia alle pretese creditorie non definitivamente accertate.

La natura panprocessuale delle decisioni della Corte di Cassazione in materia di giurisdizione preclude, in linea di principio, che, nel giudizio di rinvio, possano essere poste ulteriori questioni di giurisdizione, anche per profili diversi da quelli già analizzati dal giudice del riparto.

L'attrazione delle controversie che interessano un soggetto sottoposto a procedura concorsuale alla giurisdizione dello Stato della procedura, prevista dal regolamento CE n. 1346/2000, non opera per le controversie che erano già pendenti al momento di apertura della procedura.

### **Sentenza n. 708/2017**

Va riconosciuta la legittimazione ad impugnare un regolamento in materia di pubblicità, da parte di una ditta del settore, pur in assenza di un atto applicativo. Infatti l'interesse all'impugnazione è concreto e attuale non nel momento in cui si perfeziona la conoscenza legale del provvedimento con la pubblicazione all'albo comunale, ma solo quando viene esercitata in concreto l'attività economica che collide con i divieti della regolamentazione. La scissione tra conoscenza legale e interesse spostata su questo secondo elemento la data di riferimento per l'impugnazione.

Perché vi sia interesse all'impugnazione non è necessario che l'amministrazione emetta un atto sanzionatorio, e neppure che tale atto sia parimenti impugnato. Se l'amministrazione informa le imprese del settore che una certa attività economica è sottoposta a dei limiti, e a delle sanzioni in caso di inottemperanza, l'interesse all'impugnazione si collega alla decisione delle imprese di svolgere la propria attività senza subire, o senza subire ancora, i predetti limiti.

Seguendo questa tesi è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità, poiché non è necessario che il ricorso avverso l'atto regolamentare sia proposto solo impugnando un atto esecutivo, ovvero subito dopo la sanzione pecuniaria (che tra l'altro nel caso in esame è stata applicata), poiché "se un regolamento impone una regola associata a una sanzione pecuniaria, vi è interesse all'impugnazione quando il soggetto colpito ritenga non più tollerabile il peso economico aggiuntivo costituito dalla spesa per le sanzioni".

## **RISARCIMENTO DANNI**

**Sentenza n. 601/2017** (redatta con il contributo della tirocinante dott.ssa Borghesani).

Una volta accertata la violazione dell'obbligo di svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, per la scelta di procedere a procedura di affidamento diretto in assenza dei presupposti previsti dall'art. 57 del D. Lgs. 163 del 2006, si deve riconoscere il diritto al risarcimento del danno ingiusto, per la mancata possibilità di partecipare alla gara di affidamento del servizio, che avrebbe dovuto essere indetta previa pubblicazione di apposito bando, nelle due voci del danno da perdita di chance e curriculare.

La prima voce copre i danni conseguenti alla perdita di una "occasione" favorevole, di una probabilità di conseguire il bene della vita ambito, ben diversa quindi dalla certezza dell'aggiudicazione e dell'utile connesso, poiché, in simili casi, il pregiudizio subito non consiste nella mancata aggiudicazione, ma nella definitiva perdita della chance di conseguirla, in quanto tale.

La seconda voce include invece la perdita della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale (c.d. danno curriculare), configurabile come una sorta di "danno per immagine depotenziata".

Sul piano probatorio, la sussistenza del danno da perdita di chance è, alternativamente, dimostrabile attraverso: a) il relativo riscontro concreto e diretto (ad es., in caso di contratto pubblico eseguito o in esecuzione, che avrebbe dovuto essere certamente

eseguito da un'impresa diversa da quella beneficiaria di aggiudicazione illegittima); b) un'articolazione di argomentazioni logiche, sviluppate alla stregua di un procedimento deduttivo rigorosamente sorvegliato; c) un'operazione deduttiva improntata al criterio del c.d. "più probabile che non", e cioè alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata dai dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali.

Nella specie, la prova della perdita di chance è stata ritenuta sufficientemente fornita, in termini deduttivo-presuntivi, dalla ricorrente, essendo rimasta incontestata l'allegata circostanza che essa avrebbe potuto partecipare alla gara, se questa fosse stata indetta.

Partendo quindi dal prezzo a base d'asta per il servizio decennale, posto nella delibera della Giunta Comunale n. 92 del 28.04.2010, pari a € 632.000,00, sia per il danno da perdita di chance sia per quello curriculare, è stato determinato in un utile pari al 10 %, ovvero pari a € 63.200,00.

Tale somma è quindi stata decurtata ulteriormente sino al 20%, in considerazione della previsione dei possibili partecipanti alla gara che il Comune avrebbe dovuto.

Quindi è stata applicata una ulteriore decurtazione, ai sensi dell'art 1227 c.c., in relazione alla condotta della ricorrente, che già nel 2010, era a conoscenza del fatto che il Comune aveva ricevuto l'offerta contrattuale dell'operatore e si stava determinando all'affidamento diretto del servizio che anche la ricorrente avrebbe potuto svolgere.

La domanda riconvenzionale presentata dal Comune, che chiede venga accertata la responsabilità dell'affidatario, con conseguente pronuncia di condanna al risarcimento, va accolta, poiché la circostanza di aver prospettato l'esistenza di un sistema innovativo ed esclusivo e quella di aver taciuto l'esistenza delle contestazioni e pretese già avanzate in riferimento ad analoghe procedure di affidamento diretto eseguite da altre Pubbliche Amministrazioni, fa ritenere sussistente una responsabilità concorrente dell'operatore.

**Sentenza n. 1299/2017.** Qualora lo Stato sia condannato dalla Corte di giustizia per violazione della normativa comunitaria è ammessa la rivalsa del medesimo nei confronti di altri enti territoriali nel caso in cui, secondo le regole proprie della responsabilità aquiliana, sia ascrivibile ai singoli enti la responsabilità della violazione accertata in sede comunitaria.

## **SANITA'**

### **Sez. I 12.6.2017 n. 485**

E' fondato il ricorso proposto da alcuni medici di medicina generale, convenzionati con l'ASL (c.d. medici di base), unitamente alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, avverso la delibera con cui la Regione Piemonte ha assegnato ai direttori generali gli obiettivi economico gestionali di salute e funzionamento dei servizi per l'anno 2016, prevedendo tra gli obiettivi, in materia di assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera che la spesa in regime di convenzione nel 2016 per ciascun farmaco deve avere quale riferimento la spesa registrata dall'azienda best performer, con la conseguenza che ai medici di base, in violazione al principio di libertà prescrittiva, è imposto di prescrivere il farmaco più economico e non il più appropriato per la specifica patologia del paziente.

La delibera è illegittima laddove obbliga la prescrizione di farmaci secondo il criterio economico, non prevedendo la possibilità in capo al medico di indicare un farmaco differente, precisando le ragioni terapeutiche a base della scelta.

La sentenza ha chiarito che l'art. 15, comma 11-bis, del d.l. n. 95 del 2012, cit., implica la vigenza del principio generale secondo il quale spetta al medico la scelta in ordine al principio attivo da prescrivere e somministrare al paziente; mentre, nell'ipotesi in cui per la cura della patologia siano disponibili più medicinali, l'indicazione di uno specifico medicinale tra quelli contenenti tale principio attivo è considerata dalla norma vincolante solo in presenza di una motivata indicazione di insostituibilità o in assenza di un aggravio rispetto al prezzo rimborsabile.

La scelta del principio attivo più idoneo da parte del medico prescrittore può essere sottoposta dalla Regione a limitazioni, nell'esercizio del potere e per le finalità di risparmio della spesa farmaceutica, stabiliti dagli artt. 4 e 6, del d.l. n. 347 del 2001, in relazione al conseguimento delle "soglie di adeguatezza prescrittiva", definite ai sensi dell'art. 11, del d.l. n. 78 del 2010. Tali limitazioni, tuttavia, possono essere disposte solo qualora risulti la equivalenza terapeutica tra medicinali basati su diversi principi attivi, che non può essere oggetto della valutazione del singolo medico, né della Regione in sede di organizzazione della distribuzione dei farmaci. Al contrario, incidendo sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ai sensi



dell'art. 15, comma 11-ter, del d.l. n. 95 del 2012, nella formulazione vigente, l'"equivalenza" deve risultare da " motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco".

Ne consegue che una limitazione regionale sulla possibilità di prescrivere farmaci, in assenza della valutazione qualificata e insostituibile dell'AIFA, finisce per risultare lesiva, oltre che delle competenze di quest'ultima, anche delle prerogative professionali dei medici in ordine alla scelta della cura più appropriata.

Le previsioni della delibera impugnata correlano in modo rigido e automatico al mancato raggiungimento degli obiettivi di salute e assistenziali (tra i quali sono inclusi anche gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria regionale), non solo la mancata attribuzione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, ma anche una valutazione in termini di grave inadempimento contrattuale, tale da comportare ipso iure la decadenza del dirigente dall'incarico.

Pertanto, le previsioni in esame, pur non vincolando direttamente la libertà prescrittiva dei medici curanti, paiono certamente in grado di ingenerare nei destinatari (e nel personale medico operante sotto le direttive delle rispettive ASL) una propensione ad uniformarsi, facendo così prevalere logiche di risparmio a discapito del parametro dell'appropriatezza della cura.

Meritevole di annullamento è stata giudicata anche la mancata previsione di una motivata deroga, per garantire la continuità terapeutica: un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi interessi variamente implicati dalla delibera impugnata - quali le legittime aspettative di risparmio nella spesa sanitaria perseguite dalla Regione, le esigenze di cura dei pazienti e i vincoli di appropriatezza nella scelta della terapia imposti ai medici curanti - avrebbe potuto essere individuato temperando la rigidità dei meccanismi sanzionatori e premiali in relazione ad ipotesi di motivata deroga al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Detto meccanismo derogatorio avrebbe potuto consentire di ritenere irrilevanti - ai fini del computo delle percentuali di spesa definite negli obiettivi - le prescrizioni terapeutiche motivatamente indirizzate verso i trattamenti farmacologici più costosi, laddove giustificate da esigenze di cura non altrimenti perseguibili in modo egualmente efficace.

Appare infatti corretto fornire indicazioni di massima che, per ragioni di sostenibilità finanziaria, inducano a privilegiare l'uso del farmaco meno costoso; ma tali indicazioni non possono essere

vincolanti, dovendo rimanere in capo al medico, ove lo ritenga necessario, la possibilità di prescrivere un diverso farmaco, anche per i pazienti naive e a maggior ragione per i pazienti necessitanti di continuità di cura

### **Sentenza n. 1219/2017**

La sentenza ha affermato che la verifica regionale di compatibilità del progetto di realizzazione o ampliamento di strutture sanitarie, di cui all'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502 del 1992, viene espressa dalla Regione per profili distinti dalla conformità urbanistico-edilizia valutata dal Comune, sostanziandosi in una valutazione che tiene conto del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, per cui deve intervenire in via prioritaria rispetto al procedimento di autorizzazione comunale, anche per evitare che un operatore privato realizzi, anche con notevole esborso di capitali, una struttura che successivamente la Regione ritenga non compatibile.

La sentenza ha inoltre ribadito il proprio orientamento (confermato di recente dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 5227 del 2017), secondo cui la regola stabilita dall'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, in forza della quale la verifica regionale di compatibilità *"è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture"*, non può risolversi in uno strumento ablativo delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio.

I principi di liberalizzazione del mercato, ed il connesso diritto degli operatori sanitari privati di accedervi in condizioni di parità, non sono di per sé in contrasto con il diritto alla salute costituzionalmente garantito in quanto teoricamente, e pur sempre nell'ambito del principio di libera scelta da parte dell'utente, l'ingresso di nuovi operatori di certo non fa diminuire le possibilità di cura del malato, ma anzi le potenzia.

Deve quindi conclusivamente evidenziarsi che una politica di contenimento dell'offerta sanitaria, quale sottesa ad una non più attuale interpretazione del potere regionale di "verifica di compatibilità" ex art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, può

tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato i quali vedranno così incrementarsi la propria offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda, e determinando quindi un insanabile contrasto con i principi di liberalizzazione delle attività economiche private.

Ciò, vieppiù, allorquando la verifica regionale abbia ad oggetto una struttura sanitaria che non opera in regime di accreditamento, in quanto in tale ipotesi diventano irrilevanti anche i criteri di contenimento della spesa sanitaria che, astrattamente, governano le scelte pianificatorie dell'amministrazione sanitaria. Ed infatti, le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei "tetti di spesa" e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati, ossia in procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quella di cui si discute.

## **SICUREZZA PUBBLICA**

DASPO

### **Sez. I 9.1.2017 n. 27**

È legittimo il provvedimento adottato dal questore di divieto di accesso agli stadi (c.d. Daspo), nei confronti di appartenenti alla tifoseria organizzata riconducibile al sodalizio "Tradizione", i quali, rientrando da una commemorazione delle vittime dello Stadio Heysel di Bruxelles del 1985, si sono fermati in un esercizio commerciale e hanno preso parte ad uno scambio di offese e di cori ingiuriosi contro le persone presenti nel locale, appartenenti ad opposta tifoseria, rompendo bicchieri e bottiglie, rincorrendo i tifosi avversari, ribaltando tavolini e sedie e aggredendo con calci e pugni alcuni dei presenti.

L'art 6 comma 1 terzo capoverso stabilisce che "il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo": risultano sanzionabili le condotte di violenza, minaccia o intimidazione non soltanto se realizzate "in occasione" di

una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere "a causa" della manifestazione sportiva stessa.

Il legislatore con la doppia locuzione "in occasione" o "a causa" di una manifestazione sportiva include nelle condotte rilevanti al fine del provvedimento di divieto di accesso anche condotte realizzate non contestualmente alla manifestazione sportiva, ma per le quali la manifestazione rappresenta l'occasione per tenere condotte violente o comunque tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica, ovvero quando vi è un nesso causale tra la condotta e la manifestazione.

Il termine "manifestazione" ricomprende ogni evento, anche non competitivo, ma legato al mondo sportivo.

Il contesto in cui si sono svolti i fatti attribuiti ai ricorrenti, inseriti in un gruppo di ultras, che hanno elevato cori e grida offensive, minacciato e colpito con violenza i tifosi della squadra avversaria, ribaltato tavolini e seggiole consente di inquadrare i ricorrenti come soggetti che risultano minacciosi per l'ordine pubblico e rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica. Si desume dal provvedimento gravato una sorta di "progressione" nella condotta del gruppo (costituito da circa quindici persone), per cui dall'intonazione di frasi offensive, si è passati alla minaccia ed ingiuria, fino a sottrazione di oggetti, nonché ad atti di violenza alle persone.

Quanto alla contestualità della condotta con la manifestazione sportiva, ritiene il Collegio che, seppure i fatti non si siano svolti nel luogo in cui vi è stata la commemorazione, tuttavia siano in connessione con la manifestazione sportiva: il gruppo si è formato e riunito proprio per partecipare alla manifestazione in ricordo delle vittime di Bruxelles, per cui detta manifestazione è stata l'occasione per il ritrovo dei tifosi, i quali, una volta terminata la manifestazione, hanno poi deliberatamente fermato il mezzo di trasporto presso un esercizio commerciale, frequentato da appartenenti alla tifoseria avversaria, ove hanno fin da subito inneggiato con cori e frasi ingiuriose verso i tifosi del Torino.

## **UNIVERSITA'**

### **Sez. I 27.3.2017 n. 409 e 16.5.2017 n. 616**

Il contenzioso sulle questioni dell'accesso dei massofisioterapisti al corso di laurea in fisioterapia si è articolato intorno a due questioni principali: la legittimità dei criteri di valutazione del titolo di

massofisioterapista, al fine di operare la conversione creditizia e la decisione dell'Università di ritenere necessario il test d'ingresso al fine di accedere al corso di laurea richiesto.

La Sezione in più decisioni ha affermato che in base al quadro normativo, rappresentato dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341, dalla L. n. 42/99, dal D.M. 14 settembre 1994 n. 741 che ha istituito la figura professionale del fisioterapista, è stata riconosciuta l'equipollenza tra il titolo di Massofisioterapista, conseguito ai sensi della legge n. 403/1971 - ovverosia "in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" - ed il diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, ancorché tale equipollenza operi espressamente "ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

La suddetta normativa non prevede l'equipollenza, "tout court", dei diplomi di Massofisioterapista al diploma universitario di Fisioterapista, ma soltanto nei limiti in cui tali diplomi siano stati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.

Pertanto, stante l'espressa disciplina legislativa, volta all'equiparazione del diploma universitario con il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della legge n. 403/1971, non pare logica un'interpretazione della normativa vigente che escluda del tutto la valenza di detti titoli ad ogni effetto relativo all'iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia.

Detto titolo deve essere quindi certamente considerato e valutato ai fini di determinare il percorso formativo.

Una totale equipollenza ai fini dei crediti formativi, tra il diploma universitario di fisioterapista e il diploma in questione conseguito ai sensi della normativa previgente, non si ravvisa e non ha carattere di automatismo, poiché anche nel caso di possesso di diploma universitario detto titolo di studio deve essere specificamente valutato dall'Università ai fini dell'ammissione ai corsi e dell'attribuzione di crediti formativi per il conseguimento della laurea di primo livello: è infatti l'Università che procede alla valutazione della verifica degli studi compiuti in base ai precedenti ordinamenti didattici ai fini dell'individuazione dei relativi crediti formativi.

E' invece legittima la decisione dell'Università di ritenere necessario il superamento del test d'ingresso per l'accesso al corso

di fisioterapia da parte di chi è titolare di diploma di massofisioterapista.

Non si tratta infatti di transitare da una università ad altra, ma di accedere ad un nuovo e differente corso di laurea, rispetto a quello frequentato precedentemente, per il quale è previsto il limite numerico, elemento ineludibile, perché posto a garanzia di qualità dell'insegnamento secondo gli standard europei.

Dall'esame degli artt. 1, lett. a, e 4 della l. n. 264/1999 non emerge che l'obbligo di sostenere il test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso sia previsto solo per il primo anno di corso, dovendosi, quindi ritenere che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso da studenti già in possesso di titoli di studio che presentano corsi che possono dare luogo a riconoscimento di crediti.

In questo senso milita il chiaro e univoco tenore dell'art. 4, comma 1, della l. n. 264/1999, il quale, nel prevedere che "l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove", non fa alcuna distinzione fra l'accesso al primo anno di corso e l'ammissione agli anni di corso successivi.

## **URBANISTICA ED EDILIZIA**

**Sentenza n. 320/2017** L'interesse ad agire proprio della associazioni ambientaliste deve essere inteso alla luce di un concetto lato di ambiente, comprensivo della legittimazione ad impugnare atti generali di valenza urbanistica, pianificatoria e programmatoria incidenti sull'ambiente. Le linee guida regionali per il riconoscimento della valenza strategica di progetti ricadenti in aree ad elevata protezione dettano indirizzi generali destinati a successive applicazioni e, come tali, sono impugnabili unitamente agli atti applicativi; fermo il favore per la semplificazione procedimentale è possibile scindere il momento di valutazione strategica di un intervento da quello di valutazione ambientale, demandando quest'ultima ad una fase dell'opera in cui un più avanzato stato progettuale meglio consente di apprezzare gli aspetti impattanti. La valutazione di interesse strategico, pur non essendo atto insindacabile, è caratterizzata da elevata discrezionalità.

**Sentenza n. 416/2017.** Ha affermato la legittimità della scelta del Comune di Torino di vincolare alcuni edifici, già sede di cinematografo, a tale destinazione d'uso, in applicazione di criteri di inclusione nell'elenco delle strutture strategicamente essenziali.

**Sentenza n. 713/2017.** In ipotesi di variante parziale favorevole ad un privato annullata in sede di autotutela dalla Regione con provvedimento confermato in sede giurisdizionale, il privato già beneficiario della variante che reclama un risarcimento del danno non vanta un interesse oppositivo in quanto l'atto che lo favoriva era illegittimo; egli neppure vanta un interesse pretensivo, essendo la pianificazione urbanistica attività ampiamente discrezionale. L'affidamento ingenerato dall'azione amministrativa è tuttavia un riflesso tutelabile dell'azione amministrativa. In ipotesi di attività amministrativa illegittima, l'affidamento è tutelabile solo ove sia qualificabile "ragionevole" per la sussistenza di una apparenza di legittimità o di ulteriori condotte dell'amministrazione idonee ad ingenerare affidamento.

**Sentenza n. 1082/2017** con cui il TAR ha in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto il ricorso successivamente integrato da motivi aggiunti, proposto avverso i provvedimenti adottati dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino aventi ad oggetto l'area denominata "ex Westinghouse" (inserita in un più ampio programma di riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree industriali dismesse). Tra gli atti impugnati figurava l'aggiudicazione in favore della società Amteco & Maiora s.r.l. dell'asta pubblica indetta dal Comune di Torino per la costituzione del diritto di superficie novantanovenne sull'area "ex Westinghouse", disposta con la determinazione dirigenziale n. 294 del 30.12.2013.

**Sentenza n. 1307/2017**

La sentenza, decidendo su un ricorso ex artt. 30 e 117 c.p.a. avverso il silenzio della P.A., con il quale un privato cittadino lamentava che l'amministrazione comunale avesse omesso per lungo di tempo di esigere da un terzo l'adempimento di una convenzione di lottizzazione implicante, tra l'altro, l'obbligo del terzo di cedere gratuitamente al Comune una strada realizzata su terreno di sua proprietà affinché fosse destinata a beneficio della collettività, ha affermato che l'acquisizione delle opere e delle relative aree è per il Comune obbligatoria quanto lo è la cessione delle stesse per la

società lottizzante; ciò in quanto, oltre ad essere tassativamente previsto dalla legge nei termini sopra descritti (ovvero secondo quanto prescritto all'art. 28 l. 1150/1942, comma 5), detto trasferimento è condizione necessaria affinché possa concretamente realizzarsi l'assetto del territorio cui sovrintende l'attività di pianificazione ed è, altresì, presupposto necessario affinché possano poi concretamente operare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici correlati alle opere di urbanizzazione, la cui titolarità il legislatore espressamente affida all'autorità amministrativa.

Invero, ha osservato il Tribunale, l'urbanizzazione delle zone edificabili è un preciso obbligo dell'Autorità pubblica, che solo convenzionalmente è assunto dal lottizzante, a ciò abilitato dalla legge che lo consente, alle precise condizioni cui è subordinata l'approvazione del piano di lottizzazione; che le opere di urbanizzazione siano durevolmente e funzionalmente a carico della collettività, per il tramite dell'Ente pubblico che le acquisisce in proprietà, è dunque una condizione di legge che concretizza per scelta del legislatore un preciso interesse pubblico, non disponibile da parte dell'Ente, ai sensi degli artt. 822 ed 823 cod. civ.

Alla stregua di tali principi, la sentenza ha dunque affermato l'obbligo dell'amministrazione comunale di attivarsi nelle forme dovute per ottenere l'adempimento da parte del terzo dell'obbligo convenzionale di cessione gratuita all'amministrazione della strada in questione, tenuto conto che la strada era stata ormai ultimata da più di un anno e che non vi erano ragioni perché l'amministrazione procrastinasse ulteriormente la pubblica utilizzabilità dell'infrastruttura.

Ha aggiunto la sentenza che la scelta dello strumento giuridico attraverso cui provvedere a tale incombente rientra nella discrezionalità della P.A., evidenziando peraltro che la giurisprudenza ha ritenuto esperibile in fattispecie analoghe l'azione ex art. 2932 del cod. civ. per l'adempimento coattivo degli obblighi a contrarre, sulla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

In ordine alla legittimazione e all'interesse ad agire del ricorrente – che erano state contestate dalla difesa dell'amministrazione – la sentenza ha osservato che "il ricorrente, in qualità di proprietario di fondi confinanti con quelli costituenti il sedime della strada di cui si discute, è legittimato e ha interesse ad ottenere che l'amministrazione si attivi per conseguire l'adempimento dell'obbligo discendente dall'impegno unilaterale del 24 maggio 2001, a



prescindere dal carattere intercluso o meno dei fondi di sua proprietà e dalla possibilità di ottenere per via giudiziaria l'accesso ai propri fondi attraverso la costituzione di una servitù di passaggio: appare, infatti, sufficiente a radicare l'interesse ad agire del ricorrente la prospettiva di conseguire un accesso più comodo ai terreni di sua proprietà o quella di poter procedere, proprio in forza dell'utilizzabilità della strada pubblica, all'alienazione separata dei terreni di sua proprietà, allo stato impedita. Del resto, al di là di tutto, va ribadito che nel presente giudizio si controverte di un'infrastruttura per la quale la stessa amministrazione ha previsto una destinazione pubblica e che, pertanto, essa ha l'obbligo giuridico di rendere fruibile da parte della collettività".

## **VARIE**

### **CONCESSIONI**

**Sentenza n. 1128/2017.** E' legittima la scelta dell'amministrazione concedente di non procedere, a ridosso della scadenza di una concessione in essere da circa cinquanta anni, a valutare ulteriori opere proposte dal concessionario che comporterebbero ingenti investimenti e tempi di realizzazione non compatibili con la scadenza della concessione

### **ENTI LOCALI**

**Sentenza n. 707/2017** I revisori dei conti, nell'ambito del comune, non sono destinatari in proprio della convocazione del consiglio comunale, bensì di informative volte a consentire loro l'esercizio di funzioni di controllo; la funzione dei revisori è di controllo e collaborativa interna, oltre che di raccordo con gli organi di controllo esterno.

### **Sentenza n. 1224/2017**

La sentenza ha affermato che nei casi in cui il computo del *quorum* costitutivo o deliberativo previsto da norme di rango primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all'individuazione di una cifra decimale, l'arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore, dal momento

che la soluzione contraria dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta.

## QUOTE LATTE

**Sentenza n. 223/2017** L'art. 8 quinquies comma 9 del d.l. n. 5/2009 sancisce una decadenza ex lege per quegli allevatori che, dopo aver sottoscritto il piano di rateizzazione dei debiti per quote latte con connessa rinuncia ad ogni contenzioso, non ne abbiano rispettato le scadenze.

## SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

**Sentenza n. 6964/2017.** Ha riaffermato il dovere del gestore del SPU di osservare i criteri rigorosi ed inderogabili espressi dalla legislazione statale e da AGCOM al fine di individuare i presidi oggetto di soppressione: nella specie è stata annullata la decisione di Poste Italiane di disporre la riduzione dei giorni e degli orari di apertura di alcuni uffici postali esistenti nei Comuni montani

# **TAVOLE STATISTICHE**

**- ANNO 2017 -**

## 1. Ricorsi depositati (per materia)

Materie	2016	2017	Variazione
Accesso ai documenti	12	11	-1
Agricoltura e foreste	27	33	+6
Ambiente	33	33	0
Antichità e belle arti	1	2	+1
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	136	149	+13
Autorità indipendenti (attività, organizzazione)	1	63	+62
Autorizzazioni e concessioni	130	81	-49
Caccia e pesca	10	4	-6
Carabinieri	7	0	-7
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	1	0	-1
Cittadinanza	1	0	-1
Commercio, artigianato	17	23	+6
Comune e provincia	21	31	+10
Demanio statale, regionale	2	1	-1
Edilizia ed urbanistica	211	219	+8
Elezioni	34	6	-28
Enti pubblici in generale	11	28	+17
Esecuzione del giudicato	148	70	-78
Espropriazione per pubblica utilità	3	2	-1
Farmacia	2	8	+6
Forze armate	12	5	-7
Industria	3	5	+2
Inquinamento	9	14	+5
Istruzione	23	20	-3
Leva militare	0	0	0
Magistrati	1	1	0
Notai	0	0	0
Ordinanze contingibili e urgenti	5	5	0
Polizia di stato	10	2	-8
Professioni e mestieri	10	9	-1
Pubblico impiego	88	104	+16
Regione	10	8	-2
Regolamento di competenza	0	0	0
Revocazione (giudizio)	1	0	-1
Servizi pubblici	51	10	-41
Servizio sanitario nazionale	26	15	-11
Sicurezza pubblica	97	85	-12
Stranieri	155	152	-3
Università degli studi	16	8	-8
Vittime del dovere	0	1	+1
<b>Totale</b>	<b>1.325</b>	<b>1.208</b>	<b>-117</b>

Sul portale SIGA risultano depositati 1.245 ricorsi da cui si devono sottrarre 37 ricorsi annullati in quanto depositati più volte, quindi il risultato è 1.208 ricorsi effettivamente introitati.

## 2. Ricorsi depositati (per tipologia di ricorso)

Tipologia di ricorso	2016	2017
Avverso diniego accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.)	15	14
Avverso silenzio P.A. (ex art. 117 c.p.a.)	16	23
Elettorale	34	6
Domanda di accertamento nullità (ex art. 31 co. 4 c.p.a.)	0	8
In ottemperanza	147	69
Opposizione di terzo (ex artt. 108 e 109 c.p.a.)	0	0
Ordinario	879	842
Ingiunzione (ex art. 118 c.p.a.)	1	3
Revocazione (ex artt. 106 e 107 c.p.a.)	1	0
Riassunzione per incompetenza (ex artt. 15 co 4 e 16 co 3 c.p.a.)	3	3
Risarcimento danno (ex art. 30 c.p.a)	8	8
Rito abbreviato (ex art. 119 c.p.a.)	73	63
Rito appalti (ex art. 120 c.p.a.)	133	* 131
Rito appalti (ex art. 120 c. 2 bis c.p.a.)	0	* 17
Trasposizione da ricorso straordinario al Capo dello Stato	15	21
<b>Totale</b>	<b>1.325</b>	<b>1.208</b>

\* il ricorso mancante rispetto ai 149 in materia di appalto di cui alla tabella 1 si trova nella tipologia 'Risarcimento danno'

### 3. Ricorsi con istanza cautelare (per materia)

Materie	ricorsi	istanze cautelari
Accesso ai documenti	11	1
Agricoltura e foreste	33	28
Ambiente	33	13
Antichità e belle arti	2	0
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	149	136
Autorità indipendenti (attività, organizzazione)	63	20
Autorizzazioni e concessioni	81	50
Caccia e pesca	4	4
Carabinieri	0	0
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	0	0
Cittadinanza	0	0
Commercio, artigianato	23	16
Comune e provincia	31	18
Demanio statale, regionale	1	0
Edilizia ed urbanistica	219	115
Elezioni	6	0
Enti pubblici in generale	28	13
Esecuzione del giudicato	70	2
Espropriazione per pubblica utilità	2	2
Farmacia	8	4
Forze armate	5	4
Industria	5	1
Inquinamento	14	12
Istruzione	20	18
Leva militare	0	0
Magistrati	1	0
Notai	0	0
Ordinanze contingibili e urgenti	5	5
Polizia di stato	2	1
Professioni e mestieri	9	9
Pubblico impiego	104	66
Regione	8	5
Regolamento di competenza	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0
Servizi pubblici	10	5
Servizio sanitario nazionale	15	7
Sicurezza pubblica	85	48
Stranieri	152	150
Università degli studi	8	6
Vittime del dovere	1	0
<b>Totale</b>	<b>1.208</b>	<b>759</b>

#### 4. Esito delle istanze cautelari

Ricorsi pervenuti	1.208
Ricorsi con istanza cautelare	759
Istanza accolta	142 (19%)
Istanza respinta	303 (40%)
Altri esiti	314 (41%)

## 5. Provvedimenti pubblicati

Tipologia provvedimenti	2016	2017
Sentenze	1.181	916
Sentenze brevi	231	221
Dispositivi di sentenza	17	6
Decreti decisorii	358	246
Ordinanze collegiali	156	217
Ordinanze cautelari	408	495
Ordinanze presidenziali	3	13
Decreti cautelari	80	67
Decreti presidenziali	57	83
Decreti ingiuntivi	1	3
Decreti collegiali	27	31
<b>Totale</b>	<b>2.519</b>	<b>2.298</b>

**n. 46 provvedimenti che chiudono il ricorso (oltre sentenze, sentenze brevi e decreti decisorii):  
11 ordinanze collegiali + 3 decreti presidenziali + 3 decreti ingiuntivi + 29 decreti collegiali**

- **Dispositivi di sentenza:** 6 non conteggiati in quanto già inseriti nel totale delle sentenze
- **Ordinanze collegiali:** 8 dichiara incompetenza, 2 dichiara cessata materia del contendere, 1 dichiara improcedibile
- **Ordinanze presidenziali:** 2 con esito **liquida il compenso**, ma già definiti con sentenza del 2017, i rimanenti non sono conteggiati in quanto hanno un esito che non definisce il ricorso
- **Decreti presidenziali:** 3 con esito **dichiara estinto**, i rimanenti con esito **liquida il compenso** non sono calcolati in quanto risultano definiti con altro provvedimento
- **Decreti collegiali:** 29 che definiscono (28 esito **dichiara perenzione**, 1 esito **dichiara estinto**), i rimanenti con esito **corregge errore materiale** (uno PRONTO PER UDIENZA, uno DEFINITO nel 2016)



## 6. Ricorsi definiti con sentenze ordinarie e brevi (per materia)

Classificazione	2016	2017
Accesso ai documenti	16	6
Agricoltura e foreste	30	15
Ambiente	21	22
Antichità e belle arti	1	1
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	130	91
Autorità indipendenti (attività, organizzazione)	1	6
Autorizzazioni e concessioni	68	74
Caccia e pesca	6	9
Carabinieri	11	6
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	0	0
Cittadinanza	1	0
Commercio, artigianato	20	18
Comune e provincia	39	35
Demanio statale, regionale	5	1
Edilizia ed urbanistica	305	212
Elezioni	32	9
Enti pubblici in generale	21	11
Esecuzione del giudicato	193	106
Espropriazione per pubblica utilità	7	7
Farmacia	13	0
Forze armate	22	21
Industria	2	2
Inquinamento	13	14
Istruzione	20	13
Leva militare	0	0
Magistrati	3	0
Notai	0	0
Ordinanze contingibili e urgenti	3	8
Polizia di stato	25	18
Professioni e mestieri	14	8
Pubblico impiego	40	61
Regione	20	18
Regolamento di competenza	0	2
Revocazione (giudizio)	1	0
Servizi pubblici	18	17
Servizio sanitario nazionale	27	28
Sicurezza pubblica	65	81
Stranieri	165	149
Università degli studi	21	21
Vittime del dovere	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.379</b>	<b>1.090</b>

Totale 1.090 = 866 sentenze + 224 sentenze brevi

**7. Anno di presentazione dei ricorsi definiti con sentenze (ordinarie e brevi) e con decreti decisori nel 2017**

<b>Anno ricorso</b>	<b>n. sentenze</b>	<b>n. decreti decisori</b>
2003	1	0
2005	1	0
2006	3	2
2007	18	3
2008	17	3
2009	9	1
2010	30	3
2011	89	125
2012	79	51
2013	95	8
2014	54	8
2015	94	14
2016	335	19
2017	265	9
<b>Totale</b>	<b>1.090</b>	<b>246</b>

**8. Esito dei ricorsi decisi con sentenze ordinarie e brevi e con decreti decisorio nel 2017**

<b>Ricorsi decisi 1.336</b>				
<b>con Sentenza</b>	<b>1.090</b>		<b>con Decreto decisorio</b>	<b>246</b>
Accolto	257		Perenzione	175
Respinto	458		Estinzione	24
Improcedibile	73		Rinunzia	8
Cessata materia del contendere	141		Improcedibile	39
Rinunzia	21			
Altri esiti	140			

## 9. Appelli su sentenze del T.A.R.

	<b>anno 2016</b>	<b>anno 2017</b>
Appelli su sentenze	187	145

### **Esito appelli (provvedimento pubblicato nell'anno 2017)**

Accolto	30
Respinto	65
Altro esito	45

percentuale appelli accolti rispetto al totale delle sentenze ordinarie e di quelle brevi

sentenze ordinarie 916 + sentenze brevi 221 = 1137

$1137 : 100 = 30 : x$

risultato 2,63

Esaminando il numero di richieste fascicolo pervenute dal Consiglio di Stato negli ultimi cinque anni e raffrontandolo con il numero di restituzioni dei fascicoli effettuato nell'identico arco temporale dallo stesso organo si ha un risultato di 86 fascicoli ancora senza esito.

**10. Ricorsi pendenti al 31.12.2016 e al 31.12.2017 (per anno di presentazione)**

<b>Anno di presentazione</b>	<b>pendenti al 31.12.2016</b>	<b>pendenti al 31.12.2017</b>
2007	23	3
2008	23	4
2009	13	3
2010	41	6
2011	262	33
2012	326	177
2013	434	324
2014	433	371
2015	531	409
2016	933	570
2017	-----	950
<b>Totale</b>	<b>3.024</b>	<b>2.850</b>

**11. Ricorsi pendenti al 31.12.2016 e al 31.12.2017 (per materia)**

<b>Materie</b>	<b>pendenti al 31.12.2016</b>	<b>pendenti al 31.12.2017</b>
Accesso ai documenti	1	6
Agricoltura e foreste	76	91
Ambiente	121	121
Antichità e belle arti	2	3
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	93	139
Autorità indipendenti (attività, organizzazione)	17	74
Autorizzazioni e concessioni	244	233
Caccia e pesca	23	17
Carabinieri	26	20
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	1	1
Cittadinanza	0	0
Commercio, artigianato	59	56
Comune e provincia	78	68
Demanio statale, regionale	9	7
Edilizia ed urbanistica	903	849
Elezioni	5	0
Enti pubblici in generale	50	63
Esecuzione del giudicato	129	88
Espropriazione per pubblica utilità	18	9
Farmacia	11	17
Forze armate	64	47
Industria	6	8
Inquinamento	49	44
Istruzione	66	63
Leva militare	0	0
Magistrati	2	2
Notai	1	0
Ordinanze contingibili e urgenti	13	13
Polizia di stato	57	37
Professioni e mestieri	20	18
Pubblico impiego	142	172
Regione	66	52
Regolamento di competenza	0	0
Revocazione (giudizio)	2	1
Servizi pubblici	119	87
Servizio sanitario nazionale	104	83
Sicurezza pubblica	188	183
Stranieri	219	151
Università degli studi	40	26
Vittime del dovere	0	1
<b>Totale</b>	<b>3.024</b>	<b>2.850</b>

## 12. Domande di ammissione al gratuito patrocinio

	<b>anno 2016</b>	<b>anno 2017</b>
Cittadini extracomunitari	68	86 (15 ammesse – 47 respinte)
Varie	47	37 (14 ammesse – 17 respinte)
<b>Totale</b>	<b>115</b>	<b>123</b>

### **13. Contributo unificato dovuto e versato nell'anno 2017**

- ammontare del contributo unificato dovuto nell'anno 2017: euro 1.601.918
- ammontare del contributo unificato versato nell'anno 2017: euro 1.508.413,5



#### 14. Camere di consiglio e udienze pubbliche tenute dalle due sezioni nell'anno 2017 suddivise per tipologia e numero

Camera di consiglio: n. 44

Camera di consiglio riconvocata: n. 8

Udienza di merito: n. 40 (comprende ruolo aggiunto: n. 8 e elettorale: n. 5)

Udienza speciale elettorale: n. 1

Udienza di smaltimento: n. 3

<b>CAMERA DI CONSIGLIO</b>	
<b>Tipologia ruolo</b>	<b>Numero</b>
Giudizio cautelare	849
Revoca o Modifica ordinanza	4
Esecuzione ordinanza	4
Ottemperanza	170
Silenzio	28
Correzione errore materiale	6
Opposizione a decreto decisorio	1
Accesso	16
Camera di consiglio	4
Verificazione	9
Nomina di commissario ad acta	1
Istruttoria	1

<b>UDIENZA PUBBLICA</b>	
<b>Tipologia ruolo</b>	<b>Numero</b>
Merito	656
Ricorso elettorale	6
Merito straordinario	53
Ruolo aggiunto	378

**15. Motivi aggiunti, ricorsi incidentali, domande cautelari ante causam presentati nel 2017**

Motivi aggiunti	210
Ricorsi incidentali	19
Domande cautelari ante causam	3

## 16. Depositi telematici PAT trasmessi nell'anno 2017

Atti elaborati	5881
Atti respinti	489 (7,67%)
<b>Totale</b>	<b>6370</b>

## 17. Durata media dei ricorsi urgenti e dei ricorsi ordinari

### Durata media dei ricorsi urgenti (art. 119, 120, 120 c.2 bis)

178 pendenti al 31.12.2016 + 257 pendenti al 31.12.2017  
----- X 365 = **462,90**  
211 iscritti nell'anno 2017 + 132 definiti nell'anno 2017

### Durata media dei ricorsi ordinari

2656 pendenti al 31.12.2016 + 2413 pendenti al 31.12.2017  
----- X 365 = **960,13**  
842 iscritti nell'anno 2017 + 1085 definiti nell'anno 2017

***TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE***

***Inaugurazione Anno Giudiziario 2018***

***~ Intervento del Consigliere Giovanni Tulumello ~***

Presidente, Autorità, colleghi, avvocati dello Stato e del libero foro, signore e signori.

Porto il saluto del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa e mio personale a questa cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario con particolare piacere.

A me infatti è assegnato il compito di illustrare, in sintesi, l'operato del nostro organo di autogoverno e gli obiettivi che sono stati raggiunti nel corso di questa consiliatura, eletta nel 2013 e formalmente scaduta lo scorso ottobre 2017, la quale in assenza dell'indicazione da parte del Parlamento dei quattro componenti laici continuerà a lavorare sino all'insediamento della nuova compagine.

Anche nel corso del 2017, la ricerca dell'efficienza del sistema giustizia e la trasparenza sono state le parole chiave e le linee guida dell'operato del Consiglio di Presidenza.

Solo una giustizia efficiente e tempestiva, chiara nelle sue decisioni, coerente nei suoi orientamenti ed efficace nella loro esecuzione, è in grado di rafforzare la fiducia del cittadino nella capacità dell'ordinamento di dare risposte effettive e di contribuire alla percezione della giustizia amministrativa come parte essenziale del sistema che contribuisce alla crescita e allo sviluppo del Paese.

Nel corso di quest'anno è, quindi, proseguito il percorso avviato negli anni precedenti, finalizzato ad assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza del servizio giustizia, nella consapevolezza che si tratti della migliore risposta alla

costante e non sempre benevola attenzione mediatica sulle decisioni assunte dal Giudice amministrativo.

Per perseguire tali finalità, il Consiglio di Presidenza ha lavorato su più versanti per fare fronte alle necessità correnti, ma anche e soprattutto per adottare misure di carattere strutturale e innovativo.

***A) Ricerca dell'efficienza del sistema giustizia amministrativa: copertura dell'organico e piani di smaltimento arretrato***

Occorre, in primo luogo, evidenziare come anche quest'anno l'arretrato si è ridotto di circa il 12%, essendo passati dai 238.726 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2016 ai 210.425 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2017.

I dati riportati confermano ancora una volta il trend positivo di riduzione dell'arretrato che è una costante degli ultimi 8 anni e che ha portato al dimezzamento delle 536.726 pendenze (per TT.AA.RR. e Consiglio di Stato) esistenti al 31 dicembre 2010 alle attuali 210.425 pendenze del 31 dicembre 2017.

Merita anche di essere evidenziato come tra i ricorsi definiti nel corso del 2017, pari a 75.856 per i soli TT.AA.RR., il dato delle perenzioni sia in progressiva e fisiologica diminuzione rispetto agli anni precedenti e come, pertanto, sia aumentata la percentuale degli affari definiti con una decisione di rito o di merito.

I suddetti risultati appaiono ancor più significativi se letti alla luce delle difficoltà connesse alle percentuali di scopertura dell'organico per far fronte alle quali il Consiglio di Presidenza ha proseguito anche nel 2017 l'opera avviata nel corso

degli anni precedenti attraverso interventi di carattere strutturale e mediante l'adozione di una serie di misure organizzative straordinarie.

E', anzitutto, stato portato a conclusione la procedura per l'immissione di nuovi magistrati nei ruoli dei TT.AA.RR.: i referendari del concorso a 45 posti conclusosi nello scorso novembre hanno già avuto le sedi di destinazione e prenderanno servizio il prossimo primo marzo.

Nel contempo l'Organo di autogoverno, consapevole delle difficoltà che hanno caratterizzato in particolare lo svolgimento di tale ultima selezione, ha rivisitato profondamente la disciplina regolamentare, proponendo ed ottenendo la modifica del Titolo IV "Concorso per nomina a Referendario" del D.P.R. 21.3.1973, n. 214, ed intervenendo anche sui criteri di nomina dei componenti della commissione di concorso per Referendario T.A.R..

In questo quadro, vi è stata la pubblicazione in Gazzetta di un ulteriore concorso a 50 posti per referendario TAR (ampliato nel corso del primo Plenum del gennaio 2018 a 70 posti, a seguito dell'aumento dell'organico di magistratura previsto dall'art. 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2015, 2015, ai sensi del quale il numero dei referendari dei tribunali amministrativi regionali è aumentato di 15 unità); tale concorso sarà condotto con le nuove regole e confidiamo, quindi, in una più rapida definizione della procedura concorsuale in modo da portare a compimento l'obiettivo di una copertura integrale degli organici con i suoi positivi effetti sui tempi e sulla qualità della risposta di giustizia.



Anche la modalità di scelta dei membri della commissione di concorso è stata oggetto di riforma, ispirata anch'essa a creare le condizioni per velocizzare la procedura; in quest'ottica, si inquadrano la nomina a regime di componenti supplenti, sia nella componente togata sia in quella "laica", e soprattutto l'impegno da parte dei membri di dedicare la quasi totalità del tempo al concorso.

Pur nel predetto quadro ancora di scopertura dell'organico, è da sottolineare che è stato comunque avviato dal mese di novembre 2017 un nuovo programma di smaltimento dell'arretrato esistente presso tutti gli Uffici giudiziari, nella piena consapevolezza che la risposta tempestiva ed effettiva alla domanda di giustizia è la migliore dimostrazione dell'efficienza dell'intero plesso, nonché per ridurre il *gap* nel "doppio binario" esistente tra i ricorsi soggetti al rito ordinario e quelli assoggettati, invece, a regole processuali che garantiscono tempi di decisione più celeri; ancora più di recente, poi, è stato avviato un piano di smaltimento dell'arretrato focalizzato questa volta su singoli Tribunali che registrano una cospicua percentuale di pendenze (Sezioni staccate di Catania e di Brescia).

Gli Uffici giudiziari che hanno complessivamente aderito al programma sono 22, di cui 20 Tribunali amministrativi e Sezioni staccate.

Una volta entrati in servizio i neo-referendari, i programmi di smaltimento saranno nuovamente aperti per consentire la loro adesione.

**B) *Ricerca dell'efficienza del sistema giustizia amministrativa: Processo amministrativo telematico - PAT***

La digitalizzazione del processo amministrativo (P.A.T.), avviata nell'anno 2016 ed entrata a regime a partire dal 1° gennaio 2017, ha costituito per la G.A. una innovazione epocale: essa ha comportato una profonda innovazione negli assetti organizzativi e nelle procedure di proposizione delle azioni giurisdizionali che ha visto coinvolti tutti i principali attori della giustizia amministrativa.

In questo quadro, l'Organo di autogoverno ha assicurato il proprio apporto sin dalle fasi preparatorie, ponendo le condizioni per un avvio del PAT efficace ed effettivo, ma salvaguardando al tempo stesso la qualità della funzione giurisdizionale: proprio per facilitare l'operato del giudice in una fase così delicata di radicale mutamento delle modalità di lavoro.

Il Consiglio ha da ultimo ritenuto di investire gli attori istituzionali per assicurare al relatore, quantomeno per l'anno appena iniziato, la disponibilità di una copia c.d. d'obbligo, ottenendo l'inserimento della predetta previsione nella legge di stabilità per il 2018.

Inoltre, l'Organo di autogoverno ha dato impulso ad iniziative per la formazione dei soggetti a vario titolo coinvolti, ridisegnando al contempo l'assetto del Servizio per l'Informatica attraverso la rimodulazione dell'intera struttura organizzativa nell'ottica di un rafforzamento finalizzato a monitorare l'andamento del nuovo processo ed ad implementarne la funzionalità.

I risultati raggiunti dopo un anno dall'entrata in vigore del PAT sono stati suggellati anche dall'attribuzione, nello scorso mese di dicembre, alla Giustizia amministrativa del Premio Agenda Digitale 2017.

### ***C) Ricerca dell'efficienza del sistema giustizia amministrativa: altre misure***

Sempre nella logica dell'efficientamento, si inquadrano le modifiche della c.d. **delibera sui "carichi di lavoro"** (delibera del 18 gennaio 2013) volte ad attribuire un "peso" minore per le ottemperanze riguardanti il pagamento di somme di denaro e, per il Consiglio di Stato, a dettare una disciplina ulteriore per l'assegnazione dei fascicoli, in deroga al sorteggio, per esigenze nomofilattiche e per altre specifiche e motivate ragioni; l'adozione delle modalità per l'istituzione in ogni ufficio giudiziario dell'**Ufficio del processo**, in attuazione dell'articolo 8 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, composto dai giovani laureati in tirocinio; le misure intraprese a garanzia del principio di **sinteticità e chiarezza degli atti processuali**, previsto dal Codice del processo amministrativo, che all'esito dei monitoraggi hanno consentito di estendere a tutti i tipi di processo le disposizioni relative alla fissazione dei limiti dimensionali, inizialmente riservate alla materia dei contratti pubblici.

Sempre in questo quadro, si inserisce la decisione dell'organo di autogoverno di demandare all'Ufficio Studi l'organizzazione di un evento formativo sulla tecnica di redazione delle sentenze amministrative, destinato obbligatoriamente ai neoassunti, ma aperto anche alla partecipazione degli magistrati amministrativi già in servizio, da tenersi entro il mese di maggio di quest'anno.

### ***D) Formazione del personale di magistratura e internazionalizzazione***

Merita, poi, di essere menzionata la riforma dell'Ufficio Studi, Massimario e Formazione che ha portato ad una rivisitazione della struttura organizzativa e ad una implementazione del numero dei magistrati addetti, nei limiti della spesa già prevista, con l'intento di rendere più efficace e tempestivo il servizio di aggiornamento e formazione dei magistrati amministrativi.

Il profilo della formazione del personale di magistratura è da sempre un obiettivo dell'organo di autogoverno; si ricorda che il Consiglio di Presidenza ha intrapreso, sin dal 2014, una proficua collaborazione con la Scuola superiore della magistratura ordinaria che è sfociata nella stipula, all'inizio del 2016, di una apposita convenzione che consente, in via stabile, di condividere le diverse esperienze formative attraverso la partecipazione dei magistrati (ordinari e amministrativi) alle diverse attività organizzate, singolarmente o congiuntamente, dalle due istituzioni (Giustizia amministrativa, tramite l'Ufficio Studi, e la Scuola superiore della magistratura ordinaria); a ciò, si unisce l'avvio di un sistema di formazione capillare in ogni sede giudiziaria, attraverso l'individuazione di magistrati referenti con il compito di operare un raccordo con gli analoghi referenti della magistratura ordinaria operanti presso il locale distretto di Corte di Appello.

Per stare poi al passo con il più generale processo di internazionalizzazione dei magistrati amministrativi, il Consiglio ha inoltre reso strutturale l'organizzazione di corsi di inglese giuridico grazie ancora alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, così da incoraggiare la partecipazione dei magistrati agli *stages* formativi

e ai programmi di scambio organizzati nell'ambito della Rete Europea di formazione giudiziaria (EJTN).

Sempre nell'ambito di tale attività internazionale, continui poi sono stati i contatti ed i rapporti con le istituzioni e le associazioni a livello europeo, ciò in stretta collaborazione con l'ufficio Studi della Giustizia amministrativa; al riguardo, vanno ricordati, in particolare:

- la partecipazione del Consiglio di Presidenza alla rete ENCJ che raccoglie tutti gli organi di autogoverno a livello europeo (a questa rete è delegato, ad esempio, il monitoraggio sull'indipendenza dei giudici, i cui esiti sono sintetizzati nel documento "EU Justice scoreboard");
- l'inserimento del Consiglio, sempre grazie alla predetta convenzione stipulata con la Scuola Superiore della Magistratura, nei gruppi di lavoro che programmano le attività della EJTN (la rete di formazione dei giudici europei).

-

### ***E) Disciplina e controlli sull'attività del magistrato***

Questa Consiliatura ha, in primo luogo, reso strutturale l'attività di monitoraggio della funzione giurisdizionale non solo nell'ottica del controllo, ma anche nel rafforzamento degli obiettivi di tempestività e di efficienza della risposta di giustizia.

In tal senso, deve essere infatti letta la delibera contenente i criteri per la valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte dei

magistrati amministrativi sia ai fini disciplinari sia per i passaggi di qualifica e per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, mutuando criteri e parametri normativamente previsti per la magistratura ordinaria.

Il tutto nella convinzione che il ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non sia solo un elemento di valutazione della professionalità del singolo magistrato, ma abbia ripercussioni sull'efficienza e sulla capacità dell'intero plesso di rispondere alla domanda di giustizia e, quindi, all'esigenza di certezza del diritto, sempre più avvertita dalla collettività, come dimostra la costante attenzione mediatica sulle pronunce del giudice amministrativo.

Nel corso del proprio quadriennio di attività, l'Organo di autogoverno si è reso conto, prima e a prescindere dalle recenti vicende che hanno occupato le pagine dei quotidiani e hanno avuto l'attenzione di molteplici trasmissioni televisive, dell'urgente necessità di revisione della materia disciplinare ed ha elaborato una proposta di iniziativa legislativa di riforma del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi, in più occasioni sottoposta all'attenzione del Governo.

La responsabilità dei magistrati amministrativi, infatti, si basa ancora su un regime legale risalente nel tempo (la c.d. legge sulle guarentigie del 1946) e su un modello, ormai abbandonato dalle altre magistrature, che presenta criticità soprattutto in ordine all'individuazione delle condotte e delle sanzioni.

Il Consiglio di Presidenza si è, pertanto, reso parte attiva, proponendo al legislatore una riforma moderna ed efficiente del proprio sistema di responsabilità

disciplinare e sollecitando, nei limiti della propria competenza, l'introduzione di un sistema che consenta l'individuazione tassativa delle ipotesi di illecito disciplinare e delinea un procedimento in linea con i principi del giusto processo, secondo gli insegnamenti della CEDU.

Le criticità che si registrano nel procedimento disciplinare dei magistrati amministrativi sono state rese più evidenti nell'ambito di questa Consiliatura in cui sono stati avviati ben 12 procedimenti disciplinari, alcuni dei quali conclusi (anche con l'adozione delle più gravi sanzioni), altri in fase di conclusione ed altri ancora sospesi in ragione della pendenza di procedimenti penali sui medesimi fatti.

Bisogna, tuttavia, dare atto della tempestività e della celerità con cui l'organo di autogoverno, pur nel rigoroso rispetto delle regole e delle esigenze di difesa degli interessati, ha affrontato le questioni che sono state di volta in volta sottoposte alla sua attenzione, consapevole come è del fatto che il magistrato deve essere e apparire imparziale e corretto in ogni contesto professionale e personale, in quanto ogni deviazione da tale modello rappresenta un *vulnus* all'essenza stessa della giurisdizione e si riflette sulla credibilità dell'intero ordine giudiziario.

In particolare, questo Consiglio di Presidenza tiene a sottolineare come la recente vicenda relativa ad un magistrato amministrativo, oggetto di clamore mediatico, non sarebbe emersa senza il suo tempestivo intervento, intervento indubbiamente reso più difficile e complesso dall'assenza dell'ausilio sia di un ispettorato che di organismi di controllo periferici di cui è, invece, dotata la

magistratura ordinaria, nonché dalla mancanza dell'apporto del giudice penale che, in altri casi, ha offerto materiale per l'affermazione della responsabilità disciplinare.

Come sottolineato anche dal Presidente Pajno lo scorso 30 gennaio se non può e non deve essere sottovalutato lo smarrimento che questa vicenda ha provocato nell'opinione pubblica di cui occorre tenere conto anche con riferimento al controverso tema delle scuole di preparazione al concorso in magistratura, non può però non essere sottolineata la straordinaria capacità dell'organo di autogoverno in carica di far fronte ad una situazione tanto difficile quanto inedita, con strumenti giuridici obsoleti e del tutto inadeguati.

#### *F) Comunicazione istituzionale*

Proprio la appena ricordata vicenda disciplinare, nonché l'aumento dell'attenzione mediatica non sempre benevola sulle decisioni assunte dal Giudice amministrativo ha rafforzato e trasformato in vera e propria necessità l'esigenza, già avvertita negli anni precedenti, di avviare una funzione di comunicazione istituzionale a servizio dell'intero plesso.

La comunicazione è, infatti, oggi vera e propria parte integrante del servizio pubblico e diventa sempre più necessaria a fronte di una certa disinformazione sulla giustizia amministrativa, connessa alla mancata o distorta conoscenza dei suoi tempi e modi di lavorare, dalla quale spesso discende l'attribuzione al giudice amministrativo di mali (quali il blocco degli appalti ovvero da ultimo il



fallimento o il rallentamento delle riforme istituzionali) che in realtà non dipendono da lui.

Mediante l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione si è quindi provveduto a strutturare la comunicazione istituzionale che si occupa di redigere comunicati stampa sulle pronunce di maggiore impatto, di raccogliere, aggregare e fornire i dati sul nostro lavoro e di favorire la funzione di “diffusori attivi” di conoscenza della giustizia amministrativa anche nei dibattiti mediatici e non più solo in quelli specialistici.

### ***G) Trasparenza dell'attività dell'organo di autogoverno***

Un ultimo accenno merita, infine, l'attenzione che il Consiglio ha rivolto al tema della trasparenza e dell'intellegibilità dell'attività svolta.

In questo quadro possono ricordarsi, oltre alle modifiche già apportate al regolamento interno per il funzionamento del CPGA, dettate proprio dall'esigenza di assicurare una maggiore pubblicità e trasparenza dei lavori e al rilascio sul sito web della GA della nuova sezione dedicata al Consiglio di Presidenza, anche le ulteriori iniziative assunte per l'ampliamento del novero degli affari trattati dall'Organo in seduta pubblica, il nuovo regime di pubblicità dei lavori delle Commissioni che consente anche la partecipazione a distanza del pubblico nel caso in cui vengano trattati affari di interesse generale per la giustizia amministrativa.

Condividendo, poi, appieno le finalità perseguite dal d.lgs. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione delle

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il Consiglio di Presidenza, pur non essendovi assoggettato per legge, ha ritenuto comunque di adeguarsi volontariamente alla disciplina contenuta nel c.d. “FOIA”.

Ed invero, con deliberazione avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. – D.Lgs. 33/2013*”, il Consiglio, pur riconoscendo di non essere soggetto alla disciplina sulla pubblicità, trattandosi di un organo che svolge funzioni di rilevanza costituzionale, ha tuttavia condiviso le finalità e i valori sottesi al c.d. “FOIA”, decidendo di dare pubblicità sul sito *internet* a tutti i criteri generali e a tutte le delibere di interesse comune riguardanti la magistratura amministrativa.

### ***Conclusioni***

Ormai questa Consiliatura ha concluso il proprio quadriennio e, sebbene continuerà ad operare sino alla costituzione del nuovo organo di autogoverno, può fare un bilancio dell’attività svolta il cui obiettivo è sempre stato quello di rendere la giustizia amministrativa più efficiente ed in grado di dare risposte chiare e in tempi ragionevoli.

La speranza è quella di essere riusciti a completare il percorso intrapreso quattro anni fa e di aver contribuito a realizzare tale intento nella assoluta consapevolezza che il processo di rinnovamento della Giustizia amministrativa è ancora in corso e che molte delle questioni affrontate dovranno essere portate a conclusione con il contributo del nuovo Consiglio.

Nell’augurare a tutti un anno di proficuo lavoro, vi ringrazio per l’attenzione.